



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante
la costituzione del Nucleo Tecnico Nazionale,
l'istituzione e la costituzione dell'Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile, nonché
il regolamento di organizzazione
per la gestione ed il coordinamento degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ed, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

VISTA la direttiva 9 novembre 2012, recante Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011, recante Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231, recante Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 recante "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto".

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 25 novembre 2013 recante "Aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario".

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 recante "Indirizzi Operativi per la gestione delle Emergenze".

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 inerente al Programma Nazionale di soccorso per il rischio sismico;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, recante "Approvazione del modello d'intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma e del relativo manuale di compilazione".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, recante "Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, recante "Approvazione della Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce GL-AeDES (Grande Luce - Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) e del relativo Manuale di compilazione. Modifica della Scheda AeDES, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014";

TENUTO CONTO della necessità di dare attuazione al disposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, citato;

RITENUTA improcrastinabile l'esigenza di dover costituire il Nucleo tecnico Nazionale, l'elenco centrale dipartimento della protezione civile e di disciplinare la materia in questione mediante l'adozione di un regolamento di organizzazione per la gestione ed il coordinamento degli elenchi del nucleo tecnico nazionale;

CONSIDERATO che le Regioni e Province Autonome sono state informate nella riunione del 14 aprile 2016.

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina la costituzione del Nucleo Tecnico Nazionale e del relativo regolamento di organizzazione, nonché l'istituzione e la costituzione dell'Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile e della Sezione Dipartimento protezione civile (NT-DPC- sez. interna) ed i relativi regolamenti.
2. Il Nucleo Tecnico Nazionale è istituito al fine di disciplinare le attività inerenti al rilievo del danno e la valutazione dell'agibilità delle costruzioni nell'emergenza post-sisma.
3. L'ambito di applicazione del Nucleo Tecnico Nazionale, così come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, riguarda il rilievo del danno e dell'agibilità conseguenti ad eventi sismici di edifici a carattere ordinario dell'edilizia per abitazioni e/o servizi - da intendersi quali unità di tipologia strutturale ordinaria in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti, legno- e di edifici di grande luce e/o a struttura prefabbricata.

Titolo I

(Nucleo Tecnico Nazionale e Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile)

Articolo 2

(Costituzione del Nucleo Tecnico Nazionale)

1. Il Nucleo Tecnico Nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, è costituito dall'Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC), dagli Elenchi Regionali (NT-REG), e dall'Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF). L'organizzazione del Nucleo Tecnico Nazionale è disciplinata ai Titoli II, III, e IV del presente decreto.
2. Gli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale possono essere articolati in Sezioni. Le Sezioni possono essere di livello regionale, ed in tal caso sono attivate solo per eventi di rilevanza regionale, o di livello nazionale, ed in tal caso sono attivate per eventi di rilevanza nazionale.
3. Al fine di assicurare la gestione ed il coordinamento delle attività in ordinario ed in emergenza, con successivo decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono nominati il soggetto Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale e, se del caso, il Vicario, individuati all'interno del Dipartimento della Protezione Civile.

Articolo 3

(Istituzione e Costituzione dell'Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile del Nucleo Tecnico Nazionale e delle relative Sezioni)

1. E' istituito l'Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC). Le Sezioni, tra quelle indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, che, qualora rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 7 del presente decreto, possono essere attivate sono:
 - a) Sezione Dipartimento Protezione Civile (NT-DPC-Sez. interna);
 - b) Sezione Centri di Competenza (NT-DPC-Sez. CC);
 - c) Sezione Consiglio Nazionale Ingegneri (NT-DPC-Sez. CNI);
 - d) Sezione Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. (NT-DPC-Sez. CNA);
 - e) Sezione Consiglio Nazionale Geometri (NT-DPC-Sez. CNG);
 - f) Sezione Consiglio Nazionale Geologi (NT-DPC-Sez. CNGL);
 - g) Sezione Organizzazioni di volontariato (NT-DPC - Sez. VOL).
2. E' disposta, altresì, la costituzione della Sezione Dipartimento Protezione Civile (NT-DPC-Sez. interna), di cui alla lettera a) del comma 1, alla quale possono essere iscritti tecnici individuati nell'ambito del personale in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile o a questo collegati da rapporto di consulenza o altro rapporto di lavoro anche a tempo determinato ed in possesso dei requisiti di cui al Titolo III.
3. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono nominati il soggetto Responsabile dell'Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile del Nucleo Tecnico Nazionale e, se del caso, il Vicario, nonché il soggetto referente della sezione interna DPC e, se del caso, il Vicario, individuati all'interno del Dipartimento della Protezione Civile.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al presente decreto, disciplina, altresì l'organizzazione dell'Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC) e della Sezione Dipartimento Protezione Civile (NT-DPC-Sez. interna).

Titolo II

*(Disposizioni inerenti alla
Struttura del Nucleo Tecnico Nazionale, degli Elenchi, delle Sezioni e dei Sub Elenchi)*

Articolo 4

(Elenchi Regionali - Costituzione ed aggiornamento)

1. Ciascuna Regione o Provincia autonoma, con proprio provvedimento, costituisce il proprio Elenco Regionale, designa il Responsabile e, se del caso, il Vicario, definisce il relativo regolamento, che disciplina anche le singole Sezioni costituenti, redatto sulla base e nel rispetto dei principi generali definiti nel presente regolamento.

2. Il provvedimento di costituzione dell'Elenco Regionale di cui al comma 1, preventivamente sottoposto al parere del Dipartimento della protezione civile, prima della formale approvazione, deve, altresì, contenere uno schema di convenzione quadro, di cui all'Allegato 1, volta a definire l'impiego dei tecnici dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche iscritti all'Elenco Regionale (NT-REG).
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta del Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale, provvede, con appositi decreti, al recepimento degli atti inerenti alle liste di tecnici iscritti agli Elenchi Regionali – Sezione 2 nazionale (NT-REG – Sez. 2), nonché degli atti inerenti alle liste aggiornate dei tecnici iscritti agli Elenchi Regionali – Sezione 2 nazionale (NT-REG – Sez. 2), da effettuarsi con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, utilizzando lo specifico strumento informatico di cui all'articolo 19.
4. Fermo restando l'obbligo di trasmissione formale di cui al comma 3, i Responsabili di ciascun Elenco Regionale, al di fuori di tale scadenza, possono aggiornare periodicamente le proprie liste di tecnici, a fronte di integrazioni, modifiche, cancellazioni o trasferimenti che dovessero determinarsi, utilizzando lo specifico strumento informatico di cui all'articolo 19. Tali liste vengono acquisite in via transitoria nel Nucleo Tecnico Nazionale. I tecnici inseriti nelle liste transitorie, in attesa della decretazione di cui al comma 3, possono essere comunque impiegati nelle attività del Nucleo Tecnico Nazionale ed a questi sono applicabili tutte le condizioni previste dal presente regolamento e dai regolamenti dell'Elenco di riferimento.
5. Il Responsabile di ciascun Elenco Regionale (NT-REG), che lo gestisce nel rispetto del proprio regolamento, rappresenta, altresì, il riferimento a livello di Regione/Provincia autonoma e costituisce il punto di contatto per la gestione coordinata a livello nazionale. Il Responsabile dell'Elenco Regionale è, altresì, incaricato dei rapporti con il Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale, anche relativamente all'attivazione dell'Elenco Regionale in caso di emergenza ed all'aggiornamento periodico dei dati, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel presente articolo.
6. Il Responsabile di ciascun Elenco Regionale (NT-REG) è tenuto ad assicurare la continuità del servizio.

Articolo 5

(Elenchi Regionali - Organizzazione ed articolazione)

1. Gli Elenchi Regionali (NT-REG) possono essere costituiti da due Sezioni:
 1. Sezione 1 – regionale (NT-REG – Sez. 1);
 2. Sezione 2 – nazionale (NT-REG – Sez. 2).
2. La Sezione 1 regionale (NT-REG – Sez. 1) è qualificata di livello regionale ed è riservata a tecnici che intendano essere coinvolti esclusivamente in attività tecniche connesse ad emergenze che riguardino al massimo l'ambito della propria regione di appartenenza.
3. La Sezione 2 nazionale (NT-REG – Sez. 2) è qualificata di livello nazionale ed è riservata a tecnici che intendano essere coinvolti esclusivamente in attività tecniche connesse ad emergenze che riguardino l'intero territorio nazionale.

4. Per gli Elenchi Regionali (NT-REG), uno stesso tecnico può iscriversi sia alla Sezione 1 regionale (NT-REG – Sez. 1), sia alla Sezione 2 nazionale (NT-REG – Sez. 2), qualora intenda essere coinvolto in attività tecniche connesse ad emergenze sia nell’ambito della propria regione, sia in ambito nazionale.
5. I tecnici degli Elenchi Regionali (NT-REG) iscritti alla Sezione 2 nazionale (NT-REG – Sez. 2) non possono essere contemporaneamente iscritti ad un’altra qualsiasi Sezione di livello nazionale, ovvero alle Sezioni dell’Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC) o alle Sezioni dell’Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF) o ad altre Sezioni di Elenchi che dovessero essere in seguito costituiti.
6. Per emergenze coordinate a livello regionale, le strutture competenti della/e Regione/i e delle Province autonome interessate dall’emergenza provvedono direttamente all’attivazione del/i proprio/i Elenco/chi regionale/i – Sezione 1 regionale (NT-REG – Sez. 1), secondo modalità e criteri da esse definite nella redazione del relativo regolamento, nel rispetto dei criteri definiti sia nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2014 sia nel presente decreto. Tale attivazione deve considerarsi prioritaria rispetto ad altre situazioni emergenziali, che dovessero contemporaneamente verificarsi sul territorio nazionale.
7. Per emergenze coordinate a livello regionale, le strutture competenti della/e Regione/i e delle Province autonome interessate dall’emergenza, qualora ne ricorra la necessità, possono richiedere al Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale l’attivazione di altri Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale. In tali casi, il coordinamento emergenziale resta, comunque, a livello regionale, nel rispetto dei criteri definiti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 e nel presente regolamento generale. Le risorse economiche per sostenere gli oneri derivanti dalla mobilitazione dei tecnici dovranno essere autorizzate da appositi provvedimenti normativi disciplinanti l’emergenza in questione.
8. Agli Elenchi Regionali (NT-REG) possono iscriversi tecnici articolati nelle seguenti liste, fermi restando i requisiti richiesti, così come dettagliato al Titolo III:
 - a) lista a) tecnici in organico all’ente Regione/Provincia autonoma o dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, o collegati alla Regione/Provincia autonoma da un rapporto di consulenza o da un altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato. L’iscrizione all’Elenco decade con la cessazione del predetto rapporto ed occorre verificare se sussistano i requisiti per essere trasferiti ad altro Elenco/Sezione di cui al Titolo III;
 - b) lista b) tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di Protezione civile. L’iscrizione all’Elenco decade con la cessazione della predetta appartenenza all’organizzazione di volontariato ed occorre verificare se sussistano i requisiti per essere trasferiti ad altro Elenco/Sezione di cui al Titolo III;
 - c) lista c) tecnici professionisti, iscritti ad un collegio o ordine provinciale/regionale della regione. L’iscrizione all’Elenco decade con la cessazione della predetta iscrizione al collegio o ordine provinciale/regionale ed occorre verificare se sussistano i requisiti per essere trasferiti ad altro Elenco/Sezione di cui al Titolo III.
9. Ciascuna Regione o Provincia autonoma può disciplinare nel proprio regolamento la tipologia di liste, tra quelle sopra elencate, che intende effettivamente prevedere nell’articolazione del/le

proprio/e Elenco/Sezioni. Di conseguenza ciascuna Regione o Provincia autonoma non è obbligata a prevedere nel/le proprio/e Elenco/Sezioni tutte le categorie di tecnici di cui alle liste sopraindicate. Analogamente, ciascuna Regione o Provincia autonoma definisce nel proprio regolamento la tipologia e le caratteristiche delle organizzazioni regionali di volontariato, i cui tecnici possono richiedere l'iscrizione agli Elenchi Regionali - lista b), purché in possesso dei requisiti dettagliati al Titolo III del presente decreto.

10. I tecnici di una Regione/Provincia autonoma o di altre Amministrazioni pubbliche in stato di pensionamento, purché in possesso dei requisiti di cui al Titolo III, possono richiedere l'iscrizione all'Elenco Regionale o in qualità di volontario di protezione civile (se iscritto ad un'organizzazione di volontariato di protezione civile iscritta al registro territoriale della Regione) o in qualità di tecnico professionista (se iscritto ad un ordine o un collegio provinciale/regionale).

Articolo 6

(Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile e relative Sezioni)

1. Le Sezioni dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC) sono qualificate di livello nazionale.
2. I soggetti istituzionalmente competenti costituiscono, con proprio provvedimento, la Sezione di competenza, come prevista nell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), designano il Referente di Sezione e, se del caso, il Vicario, definiscono il relativo regolamento, redatto sulla base e nel rispetto dei principi generali definiti nel regolamento dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC).
3. I provvedimenti di costituzione delle Sezioni dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile e di definizione dei relativi regolamenti di organizzazione devono essere preventivamente sottoposti al parere del Dipartimento della protezione civile, prima di essere formalmente approvati dai soggetti competenti delle Sezioni di riferimento.
4. Il Capo Dipartimento della protezione civile, su proposta del Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale, provvede con propri decreti, al recepimento degli atti inerenti alle liste di tecnici iscritti alle Sezioni dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile, nonché degli atti inerenti alle liste aggiornate dei tecnici iscritti alle Sezioni dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile, da effettuarsi con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, utilizzando lo specifico strumento informatico di cui all'articolo 19.
5. Fermo restando l'obbligo di trasmissione formale di cui al comma 4, i Referenti di ciascuna Sezione, al di fuori di tale scadenza, possono aggiornare periodicamente le proprie liste di tecnici, a fronte di integrazioni, modifiche, cancellazioni o trasferimenti che dovessero determinarsi, utilizzando lo specifico strumento informatico di cui all'articolo 19. Tali liste vengono acquisite in via transitoria nel Nucleo Tecnico Nazionale. I tecnici inseriti nelle liste transitorie, in attesa della decretazione di cui al comma 4, possono essere comunque impiegati nelle attività del Nucleo Tecnico Nazionale ed a questi sono applicabili tutte le condizioni previste dal presente regolamento e dai regolamenti di Sezione.

6. Il Responsabile dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC) gestisce l'Elenco nel rispetto del proprio regolamento, costituisce il punto di contatto per la gestione coordinata a livello nazionale ed è incaricato dei rapporti con il Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale, oltre che con i referenti delle Sezioni, anche in merito alle attività di attivazione dell'Elenco in caso di emergenza ed all'aggiornamento periodico dei dati, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel presente articolo.
7. I Referenti di ciascuna Sezione dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC) gestiscono la propria Sezione nel rispetto del relativo regolamento, sono incaricati dei rapporti della propria Sezione con il Responsabile dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile, anche in merito alle attività di attivazione della Sezione in caso di emergenza ed all'aggiornamento periodico dei dati, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel presente articolo.
8. Il Responsabile dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC) ed i Referenti delle relative Sezioni, di cui all'articolo 7, assicurano la continuità del servizio, salvo l'adozione di procedure diverse, disciplinate negli specifici regolamenti, assunte d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

Articolo 7

(Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile e relative Sezioni - Organizzazione ed articolazione)

1. In base al disposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, l'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC) può essere articolato nelle seguenti Sezioni:
 - a) Sezione Dipartimento protezione civile (NT-DPC – Sez. interna) costituita da tecnici esperti in organico al Dipartimento della protezione civile o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato. L'iscrizione alla Sezione dell'Elenco decade con la cessazione del predetto rapporto ed occorre verificare se sussistano i requisiti per essere trasferiti ad altro Elenco/Sezione, di cui al Titolo III;
 - b) Sezione Centri di Competenza (NT-DPC – Sez. CC) costituita ognuna da tecnici esperti in organico alla struttura di ciascun Centro di Competenza (di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593 e s.m.i.) o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato. L'iscrizione alla Sezione dell'Elenco decade con la cessazione del predetto rapporto ed occorre verificare se sussistano i requisiti per essere trasferiti ad altro Elenco/Sezione, di cui al Titolo III;
 - c) Sezione Consiglio nazionale ingegneri (NT-DPC – Sez. CNI) costituita da ingegneri professionisti, iscritti ad un ordine provinciale. L'iscrizione alla Sezione dell'Elenco decade con la cessazione della predetta iscrizione all'ordine ed occorre verificare se sussistano i requisiti per essere trasferiti ad altro Elenco/Sezione, di cui al Titolo III;
 - d) Sezione Consiglio nazionale architetti P.P.C. (NT-DPC – Sez. CNA) costituita da architetti professionisti, iscritti ad un ordine provinciale. L'iscrizione alla Sezione dell'Elenco decade con

la cessazione della predetta iscrizione all'ordine ed occorre verificare se sussistano i requisiti per essere trasferiti ad altro Elenco/Sezione, di cui al Titolo III;

- e) Sezione Consiglio nazionale geometri (NT-DPC – Sez. CNG) costituita da geometri e geometri laureati professionisti, iscritti ad un collegio provinciale. L'iscrizione alla Sezione dell'Elenco decade con la cessazione della predetta iscrizione al collegio ed occorre verificare se sussistano i requisiti per essere trasferiti ad altro Elenco/Sezione, di cui al Titolo III;
- f) Sezione Consiglio nazionale geologi (NT-DPC – Sez. CNGL) costituita da geologi professionisti, iscritti ad un ordine regionale. L'iscrizione alla Sezione dell'Elenco decade con la cessazione della predetta iscrizione all'ordine ed occorre verificare se sussistano i requisiti per essere trasferiti ad altro Elenco/Sezione, di cui al Titolo III;
- g) Sezione Organizzazioni di volontariato (NT-DPC – Sez. VOL) costituita ognuna dai volontari tecnici iscritti ad un'organizzazione di volontariato. L'iscrizione alla Sezione dell'Elenco decade con la cessazione della predetta appartenenza all'organizzazione di volontariato ed occorre verificare se sussistano i requisiti per essere trasferiti ad altro Elenco/Sezione, di cui al Titolo III.

2. L'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), relativamente alle Sezioni indicate al comma 1, può prevedere più Sezioni Centri di Competenza (NT-DPC – Sez. CC), purché il Centro di Competenza sia riconosciuto dal Dipartimento della protezione civile e purché il Centro di Competenza disponga di un contingente di almeno 40 tecnici, in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alla propria Sezione, salvo diverse determinazioni assunte dal Capo Dipartimento della protezione civile. Le Sezioni Centri di Competenza, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), purché in possesso dei requisiti ivi citati, sono costituite con apposito atto del Capo Dipartimento della Protezione Civile.
3. L'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC) può, altresì, prevedere più Sezioni Organizzazioni di Volontariato (NT-DPC – Sez. VOL), purché l'Organizzazione sia tra quelle iscritte all'Elenco Centrale delle Organizzazioni di Volontariato e purché l'Organizzazione disponga di un contingente di almeno 40 tecnici volontari in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alla propria Sezione, salvo diverse determinazioni assunte dal Capo Dipartimento della protezione civile. Le Sezioni Organizzazioni di Volontariato, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), purché in possesso dei requisiti ivi citati, sono costituite con apposito atto del Capo Dipartimento della Protezione Civile.
4. Le Sezioni dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC) formalmente costituite sono indicate all'articolo 3 del presente decreto.
5. Fermi restando i requisiti di cui al Titolo III, un tecnico può essere iscritto all'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), a condizione che non sia già iscritto ad un altro Elenco del Nucleo Tecnico Nazionale in una Sezione di livello nazionale. In tal caso il tecnico è titolato ad iscriversi ad una sola Sezione dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), sulla base dei criteri indicati per ciascuna Sezione.
6. Per i tecnici in regime di pensionamento, purché in possesso dei requisiti di cui al Titolo III, è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC) o in qualità di volontario di protezione civile nella Sezione Organizzazioni di volontariato (se

iscritto ad un'organizzazione di volontariato tra quelle iscritte all'Elenco Centrale delle Organizzazioni di Volontariato) o in qualità di tecnico professionista nella Sezione Consiglio Nazionale di competenza (se iscritto ad un ordine o collegio provinciale/regionale).

7. Con l'iscrizione ad una qualsiasi Sezione dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), un tecnico accetta di essere coinvolto in attività tecniche connesse ad emergenze sia nell'ambito della propria regione di afferenza, che in ambito extra regionale, seppur sempre in area nazionale.

Articolo 8

(Elenco Vigili del Fuoco - Costituzione ed aggiornamento)

1. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con apposito provvedimento e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile costituisce l'Elenco Vigili del Fuoco del Nucleo Tecnico Nazionale (NT-VVF) e le relative Sezioni. Con il medesimo atto designa il Responsabile dell'Elenco e, se del caso, il Vicario e definisce il relativo regolamento, redatto d'intesa con il Dipartimento della protezione civile sulla base e nel rispetto dei principi generali riportati nel decreto istitutivo del Nucleo Tecnico Nazionale e nel presente regolamento.
2. Tutte le Sezioni dell'Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF) sono qualificate di livello nazionale.
3. Con apposito decreto del Capo Dipartimento della protezione civile, su proposta del Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale, si provvede al recepimento degli atti inerenti alle liste di tecnici iscritti all'Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF), nonché degli atti inerenti alle liste aggiornate dei tecnici iscritti all'Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF), da effettuarsi con cadenza quantomeno annuale, con termine fissato al 31 marzo di ogni anno, utilizzando lo specifico strumento informatico di cui all'articolo 19.
4. Fermo restando l'obbligo di trasmissione formale di cui al comma 3, il Responsabile dell'Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF), al di fuori di tale scadenza, può aggiornare periodicamente le proprie liste di tecnici, a fronte di integrazioni, modifiche, cancellazioni o trasferimenti che dovessero determinarsi, utilizzando lo specifico strumento informatico di cui all'articolo 19. Tali liste vengono acquisite in via transitoria nel Nucleo Tecnico Nazionale. I tecnici inseriti nelle liste transitorie, in attesa di decretazione, possono essere comunque impiegati nelle attività del Nucleo Tecnico Nazionale ed a questi sono applicabili tutte le condizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento dell'Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF).
5. Il Responsabile dell'Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF) gestisce l'Elenco nel rispetto del relativo regolamento, costituisce il punto di contatto per la gestione coordinata a livello nazionale ed è incaricato dei rapporti con il responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), oltre che con i referenti delle eventuali Sezioni, all'attivazione dell'Elenco in caso di emergenza ed all'aggiornamento periodico dei dati. da effettuarsi secondo le modalità indicate nel presente articolo.
6. Il Responsabile dell'Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF) è chiamato ad assicurare la continuità del servizio.

Articolo 9

(Elenco Vigili del Fuoco - Organizzazione ed articolazione)

1. Fermi restando i requisiti richiesti di cui al Titolo III, un tecnico può essere iscritto all'Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF) a condizione che non sia già iscritto ad un altro Elenco del Nucleo Tecnico Nazionale in una Sezione di livello nazionale. In tal caso il tecnico è titolato ad iscriversi all'Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF), in una delle sue eventuali Sezioni, costituito da tecnici compresi nel proprio organico. L'iscrizione all'Elenco/Sezione decade con la cessazione dell'appartenenza al predetto organico ed occorre verificare se sussistano i requisiti per essere trasferiti ad altro Elenco/Sezione, di cui al Titolo III.
2. Con l'iscrizione all'Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF), un tecnico accetta di essere coinvolto in attività tecniche connesse ad emergenze sia nell'ambito della propria regione di afferenza, che in ambito extra regionale, seppur sempre in area nazionale.
3. Per i tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in stato di pensionamento, purché in possesso dei requisiti di cui al Titolo III, è possibile richiedere l'iscrizione ad un altro Elenco del Nucleo Tecnico Nazionale o in qualità di volontario di protezione civile (se iscritto ad un'organizzazione di volontariato tra quelle iscritte all'Elenco Centrale delle Organizzazioni di Volontariato) o in qualità di tecnico professionista nella Sezione Consiglio Nazionale di competenza (se iscritto ad un ordine o collegio provinciale/regionale).

Articolo 10

(Classificazione in Sub Elenchi)

1. Con riferimento a tutti gli Elenchi di cui agli articoli precedenti, ciascuna Sezione è organizzata in un Elenco Ordinario e in più Sub Elenchi, distinti sulla base della tipologia di costruzioni da analizzare (ordinarie, grande luce o prefabbricata, beni culturali, ponti, edifici speciali, etc.) e/o tipologia di evento calamitoso (sisma, meteo-idro-geo, etc.).
2. Allo stato attuale, il campo di applicazione delle attività disciplinate dal Decreto 8 luglio 2014, istitutivo del Nucleo Tecnico Nazionale, riguarda esclusivamente il rilievo del danno e dell'agibilità di edifici ordinari e di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata in emergenza post sismica. Pertanto, risultano attivabili e disciplinati dal presente regolamento:
 - i. Elenco ordinario post sisma: costituito da tecnici per il rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma di "edifici ordinari" attraverso l'utilizzo della scheda AeDES;
 - ii. Sub Elenco speciale edifici di grande luce o prefabbricati post sisma: costituito da tecnici esperti per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilità post-sisma di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata, mediante l'utilizzo della scheda GL-AeDES.
3. Fermi restando i requisiti richiesti, così come dettagliato al Titolo III, un tecnico appartenente al Nucleo Tecnico Nazionale, può essere inserito, ove ne ricorrano le condizioni, nell'Elenco Ordinario e/o in più Sub Elenchi. Al fine di consentire una più efficace utilizzazione delle risorse in situazioni emergenziali, ciascun tecnico, nella richiesta d'iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale, deve precisare la propria priorità d'impiego, che verrà tenuta in conto al momento della mobilitazione, salvo diverse disposizioni derivanti da esigenze particolari.

Articolo 11

(Integrazione della lista di Elenchi/Sezioni e Sub Elenchi ed estensione dell'ambito di applicazione)

1. Fermo restando l'ambito di applicazione disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, che inerisce le attività relative al rilievo del danno e dell'agibilità di edifici ordinari e di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata in emergenza post sismica, con successivi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede all'integrazione della lista di Elenchi e relative Sezioni, con ulteriori Elenchi/Sezioni di tecnici afferenti ad altre categorie/strutture, diverse da quelle già richiamate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, sulla base di successive ed ulteriori esigenze, disponibilità o accordi.

Titolo III

(Disposizioni inerenti ai requisiti ed alle modalità di iscrizione agli Elenchi)

Articolo 12

(Requisiti per l'iscrizione agli Elenchi – Sezioni/-Elenco Ordinario)

1. I tecnici preposti alle attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma di edifici ordinari (Elenco Ordinario post sisma) devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti specifici:
 - a) l'abilitazione all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia; per i tecnici in organico alle Pubbliche Amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di tipo tecnico – strutturale;
 - b) l'idoneità conseguita nell'ambito di percorsi formativi con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome.
2. I geologi, preposti ad integrare le squadre per le attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma di edifici ordinari (Elenco Ordinario post sisma), in caso di problematiche di tipo geologico – geotecnico, devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti specifici:
 - a) l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo; per i geologi in organico alle Pubbliche Amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di settore coerenti con il profilo richiesto dalle specifiche attività di che trattasi;
 - b) l'idoneità conseguita nell'ambito di percorsi formativi con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome.
3. Riguardo al requisito di cui alla lettera a) dei commi 1 e 2, nell'ambito dei regolamenti delle seguenti Sezioni dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC): Sezione Consiglio nazionale ingegneri (NT-DPC – Sez. CNI), Sezione Consiglio nazionale architetti P.P.C. (NT-DPC – Sez. CNA), Sezione Consiglio nazionale geometri (NT-DPC – Sez. CNG), Sezione Consiglio nazionale geologi (NT-DPC – Sez. CNGL), sono fissati nello specifico le tipologie di corsi di studio, quali diploma, laurea triennale, laurea magistrale, master, specializzazione, o altro, abilitanti, per i tecnici, nel settore edilizio relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale, e per i geologi, nel settore geologico – geotecnico, e che possono essere riconosciuti requisito valevole per la richiesta di iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale. Le determinazioni

conseguenti all'applicazione del presente comma saranno assunte quale riferimento per tutti/e gli/le Elenchi/Sezioni del Nucleo Tecnico Nazionale.

4. Riguardo al requisito di cui alla lettera b) dei commi 1 e 2, i percorsi formativi riconosciuti come valevoli per la richiesta di iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) devono essere concordati con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome, avere una durata minima di 60 ore, prevedere una verifica finale e rispettare gli standard formativi indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, nel quale sono indicate, quali discipline specifiche obbligatorie, quelle inerenti a: il modello di protezione civile, la gestione dell'emergenza, la tutela della salute e sicurezza degli operatori, il comportamento delle strutture sotto sisma, le opere provvisorie, la valutazione di agibilità – metodologia ed esercitazioni.
5. Negli Allegati 2A e 2B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono indicati gli standard di riferimento del percorso formativo per l'iscrizione all'Elenco Edifici Ordinari post sisma.
6. Possono essere esonerati dalla frequenza dei moduli 1, 2a e 2b, come indicati nei programmi di cui agli Allegati 2A e 2B, i tecnici/geologi che, nei cinque anni precedenti, abbiano già seguito il percorso formativo inerente al rilievo del danno e dell'agibilità post sisma di edifici di grande luce o prefabbricati di cui agli Allegati 3A e 3B, oppure altro percorso formativo concordato con il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province autonome inerente al sistema di protezione civile ed alla gestione dell'emergenza.
7. Per i tecnici professionisti, da iscrivere alle seguenti Sezioni dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC): Sezione Consiglio nazionale ingegneri (NT-DPC – Sez. CNI), Sezione Consiglio nazionale architetti P.P.C. (NT-DPC – Sez. CNA), Sezione Consiglio nazionale geometri (NT-DPC – Sez. CNG), Sezione Consiglio nazionale geologi (NT-DPC – Sez. CNGL), i percorsi formativi riconosciuti, di cui alla lettera b) dei commi 1 e 2, sono quelli definiti nell'ambito degli specifici accordi già siglati con il Dipartimento della Protezione Civile, come citati nelle premesse al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, e nelle successive modifiche ed integrazioni.
8. Per i tecnici da iscrivere alle Sezioni "Centri di Competenza"(NT-DPC – Sez. CC) dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), i percorsi formativi riconosciuti, di cui alla lettera b) dei commi 1 e 2, sono quelli definiti nell'ambito di specifici protocolli d'intesa da sottoscrivere tra il Dipartimento della Protezione Civile ed i rispettivi Centri di Competenza, che devono risultare in linea con le procedure formative previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014. I tecnici che abbiano, comunque, seguito percorsi formativi dedicati alle Sezioni "Centri di Competenza"(NT-DPC – Sez. CC), possono richiedere l'iscrizione alla Sezione 1 – regionale (NT-REG – Sez. 1) di un Elenco Regionale (NT-REG), solo a conclusione di eventuali forme compensative di formazione disposte nell'ambito del regolamento dell'Elenco regionale di riferimento.

Articolo 13

(Requisiti per l'iscrizione agli Elenchi – Sezioni/Sub Elenco Speciale Edifici Grande Luce o Prefabbricati)

1. Secondo il disposto dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 e sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2015, recante *"Approvazione della Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce GL-AeDES (Grande Luce - Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) e del relativo Manuale di compilazione"*, per l'iscrizione agli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale, i tecnici preposti alle attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma di edifici di grande luce o prefabbricati (Sub Elenco speciale Edifici di Grande Luce o Prefabbricati) devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti specifici:
 - a) abilitazione all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia; per i tecnici in organico alle Pubbliche Amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di tipo tecnico – strutturale;
 - b) idoneità conseguita nell'ambito di percorsi formativi con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome.
2. I geologi, preposti ad integrare le squadre per le attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma di edifici di grande luce o prefabbricati (Sub Elenco Speciale Edifici di Grande Luce o Prefabbricati), in caso di problematiche di tipo geologico – geotecnico, devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti specifici:
 - a) abilitazione all'esercizio della professione di geologo; per i geologi in organico alle Pubbliche Amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di settore coerenti con il profilo tecnico richiesto dalle specifiche attività di che trattasi;
 - b) idoneità conseguita nell'ambito di percorsi formativi con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome.
 - c) Riguardo al requisito di cui alla lettera a) dei commi 1 e 2, nell'ambito dei regolamenti delle seguenti Sezioni dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC): Sezione Consiglio nazionale ingegneri (NT-DPC – Sez. CNI), Sezione Consiglio nazionale architetti P.P.C. (NT-DPC – Sez. CNA), Sezione Consiglio nazionale geometri (NT-DPC – Sez. CNG), Sezione Consiglio nazionale geologi (NT-DPC – Sez. CNGL), sono fissati nello specifico le tipologie di corsi di studio, quali diploma, laurea triennale, laurea magistrale, master, specializzazione, o altro, abilitanti, per i tecnici, nel settore edilizio relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale, e per i geologi, nel settore geologico – geotecnico, e che possono essere riconosciuti requisito valevole per la richiesta di iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale. Le determinazioni conseguenti all'applicazione del presente comma saranno assunte quale riferimento per tutti/e gli/le Elenchi/Sezioni del Nucleo Tecnico Nazionale.
3. Riguardo al requisito di cui alla lettera b) dei commi 1 e 2, i percorsi formativi riconosciuti come valevoli per la richiesta di iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) devono essere concordati con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome.
4. Tali corsi devono avere la durata minima di 60 ore e prevedere una verifica finale.

5. Negli Allegati 3A e 3B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono indicati gli standard di riferimento del percorso formativo per l'iscrizione al Sub Elenco Speciale Edifici di Grande Luce o Prefabbricati.
6. Possono essere esonerati dalla frequenza dei moduli 1, 2a e 2b, come indicati nel programma di cui agli Allegati 3A e 3B, i tecnici che, nei cinque anni precedenti, abbiano già seguito il percorso formativo inerente al rilievo del danno e dell'agibilità post sisma di edifici ordinari di cui agli Allegati 2A e 2B, oppure altro percorso formativo concordato con il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province autonome inerente al sistema di protezione civile ed alla gestione dell'emergenza.

Articolo 14

(Requisiti per la qualificazione di esperti)

1. Secondo il disposto del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, il requisito di cui alla lettera b) dei commi 1 e 2 degli articoli 12 e 13 del presente decreto, inerente all'idoneità conseguita nell'ambito di percorsi formativi dedicati con verifica finale, può essere superato in limitati casi, riferiti ad esperti riconosciuti nel settore, in cui l'iscrizione può avvenire sulla base del curriculum formativo e dell'esperienza tecnico specialistica.
2. Possono rientrare nella fattispecie di cui al comma 1 esclusivamente tecnici in organico alla Pubblica Amministrazione, nonché in regime pensionistico della Pubblica Amministrazione, o in organico alla struttura di un Centro di Competenza, qualora ricorra almeno una delle due seguenti condizioni:
 - i. partecipazione certificata, alla data di pubblicazione del presente decreto, a campagne di rilievo danno ed agibilità post evento effettuata a partire dal 1997 per almeno 3 differenti eventi con un numero minimo complessivo di 15 giornate effettive di attività;
 - ii. partecipazione attiva in qualità di autore o co-autore nella messa a punto di metodi e procedure adottate dal Dipartimento della protezione civile inerenti al rilievo del danno e dell'agibilità post sisma; ovvero autore o co-autore di schede e manualistica specificamente inerenti al rilievo del danno e dell'agibilità post sisma, pubblicati ed ufficializzati attraverso specifici atti normativi.
3. Al fine dell'iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), i soggetti che rientrano nella fattispecie di cui al comma 2 devono certificare il possesso di un'adeguata formazione in materia di tutela della salute e sicurezza degli operatori.
4. Qualora ricorrano le condizioni indicate, il Referente di Sezione, se del caso, formula la proposta di iscrizione e la sottopone alla valutazione del Responsabile dell'Elenco di riferimento che, a sua volta in caso di esito positivo, la sottopone alla valutazione del Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per l'accettazione.

Articolo 15
(Iscrizione agli Elenchi)

1. Ai fini della formale iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale, i tecnici in possesso dei requisiti descritti agli articoli 12, 13 e 14, devono presentare istanza di iscrizione all'Elenco/Sezione di competenza, utilizzando la modulistica riportata nell'Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'iscrizione ad un Elenco/Sezione comporta l'accettazione delle condizioni previste dal corrispondente regolamento.
3. L'iscrizione agli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale ha una durata quinquennale e può essere rinnovata qualora si siano maturati i necessari crediti di aggiornamento, così come dettagliato all'articolo 18.
4. Per coloro che abbiano conseguito l'idoneità nell'ambito di percorsi formativi concordati con il Dipartimento della Protezione Civile, per l'acquisizione del requisito di cui alla lettera b) dei commi 1 e 2 degli articoli 12 e 13, ai fini del computo della durata e dei crediti di aggiornamento nel successivo quinquennio di cui al comma 3, la decorrenza è fissata alla data di conseguimento dell'idoneità con il superamento della verifica finale.
5. Per coloro che abbiano conseguito l'idoneità tra il 1 giugno 2000 ed il 31 marzo 2010 nell'ambito di percorsi formativi concordati con il Dipartimento della Protezione Civile, in sede di prima applicazione, all'atto della formale costituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), l'iscrizione è possibile qualora ricorra almeno una delle due seguenti condizioni:
 - i. venga certificata la partecipazione ad almeno cinque giornate di sopralluogo per rilievo danno ed agibilità post sisma (scheda AeDES);
 - ii. venga certificata la partecipazione ad almeno due giornate di esercitazioni, sul campo e/o in aula, per rilievo danno ed agibilità post sisma (scheda AeDES).
6. Nei casi di cui al comma 5, ai fini del computo della durata e dei crediti di aggiornamento nel successivo quinquennio, la decorrenza è fissata convenzionalmente alla data del 1 aprile 2015.
7. Per coloro che abbiano conseguito l'idoneità tra il 1 aprile 2010 ed il 31 marzo 2015 nell'ambito di percorsi formativi concordati con il Dipartimento della Protezione Civile, l'iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale è possibile senza alcuna ulteriore necessità iniziale di aggiornamento.
8. Nei casi di cui al comma 7, ai fini del computo della durata e dei crediti di aggiornamento nel successivo quinquennio, la decorrenza è fissata convenzionalmente alla data del 1 aprile 2015.
9. Per i tecnici iscritti alla Sezione regionale (NT-REG – Sez. 1) di un Elenco Regionale (NT-REG) si rimanda a quanto disposto negli specifici regolamenti regionali.

Articolo 16
(Modalità di trasferimento tra Elenchi o tra Sezioni)

1. Nell'ambito dell'Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC), il trasferimento da una Sezione ad un'altra può essere richiesto sulla base di una specifica e motivata istanza presentata dal tecnico interessato. L'istanza va inoltrata ai Referenti delle due Sezioni interessate,

che sono tenuti ad accettare la richiesta di trasferimento, se coerente con i criteri relativi al regolamento della Sezione di destinazione e qualora ricorrano i requisiti necessari, di cui agli articoli 12, 13 e 14. Se del caso, la richiesta di trasferimento potrà essere subordinata all'applicazione di criteri di equiparazione ovvero di forme compensative di formazione e/o verifiche disciplinate nell'ambito del regolamento della Sezione di destinazione.

2. I Referenti delle Sezioni interessate, di cui al comma 1, aggiornano le proprie liste di tecnici ed il Referente della Sezione di destinazione ne dà comunicazione al Responsabile dell'Elenco Centrale del Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC), secondo le modalità di aggiornamento indicate all'articolo 6, utilizzando lo specifico strumento informatico di cui all'articolo 19.
3. Nell'ambito dell'Elenco Centrale del Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC), i tecnici che abbiano seguito percorsi formativi dedicati alle Sezioni "Centri di Competenza" (NT-DPC - Sez. CC), definiti nell'ambito di specifici protocolli d'intesa sottoscritti tra il Dipartimento della Protezione Civile ed i rispettivi Centri di Competenza, possono richiedere il trasferimento ad altra Sezione dell'Elenco Centrale del Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC), secondo quanto riportato al comma 1, solo se sono stati precedentemente iscritti alla Sezione del proprio Centro di Competenza per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.
4. Il trasferimento da un Elenco Regionale ad un altro Elenco Regionale, sia per la Sezione 1 - regionale (NT-REG - Sez. 1) che per la Sezione 2 - nazionale (NT-REG - Sez. 2), può essere richiesto sulla base di una specifica e motivata istanza presentata dal tecnico interessato. L'istanza va presentata ai Responsabili dei due Elenchi regionali interessati, che sono tenuti ad accettare la richiesta di trasferimento, se coerente con i criteri relativi al regolamento dell'/la Elenco/Sezione di destinazione e qualora ricorrano i requisiti necessari, di cui agli artt. 12, 13 e 14. Se del caso, la richiesta di trasferimento potrà essere subordinata all'applicazione di criteri di equiparazione ovvero di forme compensative di formazione e/o verifiche disciplinate nell'ambito del regolamento dell'Elenco Regionale di destinazione. I Responsabili degli Elenchi Regionali interessati aggiornano le proprie liste di tecnici ed il Responsabile dell'Elenco Regionale di destinazione ne dà comunicazione al Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale, secondo le modalità di aggiornamento indicate all'articolo 4, utilizzando lo specifico strumento informatico di cui all'articolo 19.
5. Il trasferimento da un Sezione nazionale di un Elenco Centrale ad una Sezione nazionale di un Elenco Regionale può essere richiesto sulla base di una specifica e motivata istanza presentata dal tecnico interessato. L'istanza va presentata ai Responsabili degli Elenchi/Referenti delle Sezioni interessati/e, che sono tenuti ad accettare la richiesta di trasferimento, se coerente con i criteri relativi al regolamento dell'Elenco/della Sezione di destinazione e qualora ricorrano i requisiti necessari, di cui agli articoli 12, 13 e 14. Se del caso, la richiesta di trasferimento potrà essere subordinata all'applicazione di criteri di equiparazione ovvero forme compensative di formazione e/o verifiche disciplinate nell'ambito del regolamento dell'Elenco Regionale di destinazione. I Responsabili degli Elenchi/Referenti delle Sezioni interessati/e aggiornano le proprie liste di tecnici ed il responsabile dell'Elenco Regionale di destinazione ne dà comunicazione al Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale, secondo le modalità di aggiornamento indicate agli articoli 4, 6 e 8, utilizzando lo specifico strumento informatico di cui all'articolo 19.
6. I tecnici che abbiano seguito percorsi formativi dedicati alle Sezioni "Centri di Competenza" (NT-DPC - Sez. CC), definiti nell'ambito di specifici protocolli d'intesa sottoscritti tra il Dipartimento

della Protezione Civile ed i rispettivi Centri di Competenza, possono richiedere il trasferimento ad altra Sezione nazionale di un Elenco Regionale, secondo quanto riportato al comma 5, solo se sono stati precedentemente iscritti alla Sezione del proprio Centro di Competenza per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, e solo a conclusione di eventuali forme compensative di formazione disciplinate nell'ambito del regolamento dell'Elenco regionale di destinazione.

Articolo 17

(Cancellazione e sospensione dagli Elenchi)

1. Oltre all'inosservanza di quanto disposto nel regolamento, possono rappresentare motivi di cancellazione dall'Elenco:
 - a) cessazione del rapporto di servizio, incluso il decesso, consulenza o altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con l'Amministrazione/Ente di appartenenza; in tal caso l'eventuale richiesta di trasferimento ad altro Elenco/Sezione potrà essere effettuata sulla base delle modalità descritte all'articolo 16;
 - b) immotivata indisponibilità da parte del tecnico e/o dell'Amministrazione o Ente di appartenenza, accertata per almeno tre chiamate, anche nell'ambito della stessa situazione emergenziale;
 - c) assenza ingiustificata dalla partecipazione ad esercitazioni, corsi di formazione e/o aggiornamento appositamente organizzati, cui era stata data in precedenza adesione;
 - d) condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello svolgimento delle attività o ai codici deontologici, accertata dall'Ordine, anche attraverso i Consigli di disciplina, ovvero dall'Amministrazione o Ente di appartenenza;
 - e) determinazione di improprie posizioni di vantaggio individuale derivanti dall'attività svolta, quali l'assunzione di incarichi professionali relativi ad edifici per i quali si è svolta l'attività di rilevatore nella fase emergenziale, accertate dall'Ordine, Amministrazione o Ente di appartenenza;
 - f) richiesta espressa da parte del tecnico;
 - g) mancata maturazione dei necessari crediti di aggiornamento, secondo quanto disposto dal comma 4.
2. Nell'ambito del proprio regolamento specifico, ogni singolo Elenco/Sezione può prevedere ulteriori motivi di cancellazione.
3. La cancellazione può avvenire su istanza diretta del tecnico o su diretta determinazione del Responsabile dell'Elenco/Referente di Sezione. I Responsabili degli Elenchi/Referenti di Sezione interessati aggiornano le proprie liste di tecnici e ne danno comunicazione al Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale, secondo le modalità di aggiornamento indicate agli articoli 4, 6 e 8.
4. Qualora il tecnico non abbia maturato il numero di crediti di aggiornamento formativi necessari per il quinquennio in corso, come disciplinati dall'articolo 18, il tecnico stesso viene sospeso e posto automaticamente in stato di quiescenza. Entro diciotto mesi dalla data di sospensione, il tecnico può essere reintegrato qualora maturi i crediti di aggiornamento richiesti per il quinquennio, secondo i criteri e le limitazioni di cui all'articolo 18. Ai fini del conteggio dei crediti di aggiornamento per il successivo quinquennio, si assume quale data di riferimento la data di sospensione.

5. I tecnici posti in stato di quiescenza, di cui al comma 4, nel periodo di sospensione possono, se necessario, operare in situazioni emergenziali, acquisendo i crediti di aggiornamento di cui all'articolo 18.

Articolo 18

(Aggiornamenti formativi)

1. I tecnici iscritti agli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale hanno l'obbligo di provvedere all'aggiornamento formativo, che è valutato mediante la certificazione dell'acquisizione di crediti di aggiornamento in un quinquennio, secondo i criteri di seguito descritti.
2. Ai fini del computo dei crediti di aggiornamento si assume quale data di riferimento quella di conseguimento dell'idoneità con il superamento della verifica finale, nell'ambito di percorsi formativi concordati con il Dipartimento della Protezione Civile, di cui alla lettera b dei commi 1 e 2 degli articoli 12 e 13, salvo i casi di prima applicazione descritti in dettaglio all'articolo 15.
3. Il numero di crediti di aggiornamento da maturare obbligatoriamente nel quinquennio è pari a 10.
4. I crediti di aggiornamento si possono acquisire attraverso la:
 - a) partecipazione documentata ad attività di sopralluogo per rilievo danno ed agibilità post sisma: 2 crediti aggiornamento/giorno;
 - b) partecipazione documentata ad esercitazioni nazionali di protezione civile o concordate con il Dipartimento della Protezione Civile: 1 credito aggiornamento/giorno;
 - c) partecipazione documentata ad eventi formativi promossi o concordati con il Dipartimento della protezione civile, sia in modalità frontale che e-learning: crediti di aggiornamento da definire caso per caso da parte del Dipartimento della protezione civile.
5. Gli eventi formativi di cui al comma 4, lettera c) possono essere organizzati direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile o da altre strutture accreditate, a patto che l'evento formativo venga validato dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'inserimento nella lista di eventi formativi riconosciuti e dell'attribuzione dei relativi crediti di aggiornamento. Possono essere riconosciuti valevoli di accreditamento eventi formativi inerenti alle aree tematiche specifiche dell'attività del Nucleo Tecnico Nazionale con particolare riferimento al comportamento delle strutture, l'analisi del danneggiamento e dei quadri fessurativi, l'agibilità, il sistema di protezione civile.
6. Salvo nei casi di prima iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale, se l'evento formativo di cui al comma 4, lettera c) costituisce anche requisito per l'iscrizione all'Elenco Ordinario o ad un altro Sub Elenco, il tecnico ha comunque diritto all'acquisizione dei corrispondenti crediti di aggiornamento.
7. L'onere di comunicazione dei crediti acquisiti è a carico del singolo tecnico che inoltra all'Elenco/Sezione di appartenenza formale comunicazione, accompagnata dalla certificazione richiesta, ai fini della registrazione nel data base per la gestione informatizzata degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale, di cui all'articolo 19.
8. Qualora nel quinquennio il tecnico abbia maturato un numero di crediti di aggiornamento superiore a 10, sarà possibile trasferire al quinquennio successivo un credito per ogni unità eccedente il valore 10 per un massimo di 3 crediti.

9. Qualora il tecnico abbia maturato il numero di crediti di aggiornamento necessari, il rinnovo dell'iscrizione al quinquennio successivo è da intendersi automatico, salvo diversa determinazione espressa da parte del tecnico stesso.
10. Per i tecnici qualificati esperti, di cui all'articolo 14, non si applica, per l'iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), il limite temporale della durata né si richiede di maturare crediti di aggiornamento.

Articolo 19

(Gestione informatizzata degli Elenchi)

1. L'applicativo per la gestione degli Elenchi e delle Sezioni del Nucleo Tecnico Nazionale è sviluppato dal Dipartimento della Protezione Civile in base alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 e del presente Decreto.
2. I Responsabili degli Elenchi ed i Referenti delle Sezioni sono obbligati ad utilizzarlo per l'inserimento dei tecnici iscritti e la successiva gestione.
3. L'applicativo è sviluppato su piattaforma web, raggiungibile attraverso l'uso dei più comuni browser, per la registrazione, catalogazione e gestione dei tecnici iscritti al Nucleo Tecnico Nazionale. Le informazioni scambiate viaggiano tramite Internet mediante protocollo HTTPS per garantire la riservatezza del dato.
4. L'applicativo prevede tre differenti tipologie di profili differenti:
 1. Profilo 1: per la gestione del Nucleo Tecnico Nazionale;
 2. Profilo 2 : per la gestione degli Elenchi;
 3. Profilo 3 : per la gestione delle Sezioni.
5. Per il Profilo 1 l'applicativo prevede le seguenti utenze: un Profilo 1 Master, come amministratore, un Profilo 1 Vicario, se designato, e uno o più Profili 1 Operatori. Per ciascun Elenco l'applicativo prevede le seguenti utenze: un Profilo 2 Responsabile, un Profilo 2 Vicario, se designato, e non più di cinque Profili 2 Operatori. Per ciascuna Sezione l'applicativo prevede le seguenti utenze: un Profilo 3 Referente, un Profilo 3 Vicario, se designato, e non più di cinque Profili 3 Operatori. Il Profilo 1 Master ha a disposizione un'interfaccia per la creazione delle utenze, con la regola Nome.Cognome_Elenco. Una volta create le utenze, sarà cura degli utenti inserire gli ulteriori dati di riferimento, accedendo con la propria utenza e password all'applicativo, così come precedentemente comunicate dal Profilo 1 Master. La password fornita per il primo accesso sarà una password temporanea e dovrà essere personalizzata dall'utente stesso. Le utenze dei Vicari e degli Operatori possono essere create dal Responsabile di Elenco/Referente di Sezione per gli/le Elenchi/Sezioni di competenza.
6. Ogni profilo può gestire o creare entità e utilizzare funzionalità secondo i propri privilegi. Un utente con Profilo riguardante un Elenco/Sezione può gestire esclusivamente i tecnici iscritti a quell'Elenco/Sezione.
7. La gestione dei Tipi Elenco (Centrale – Regionale), Tipi Sezione (Nazionale – Regionale) e Tipi Elenco Ordinario/Sub-Elenco (Elenco Ordinario Post Sisma – Sub Elenco Speciale GL Post Sisma) è di pertinenza del Profilo Master, il quale può essere affiancato da un Vicario, se designato, e da uno o più Operatori.

8. Mediante una gestione funzionale, gli utenti autorizzati possono creare le anagrafiche dei tecnici degli/delle Elenchi/ Sezioni, inserire eventi formativi e relativi crediti di aggiornamento, gestire funzionalità di inserimento e cancellazione dei tecnici dagli/dalle Elenchi/Sezioni del Nucleo Tecnico Nazionale e compiere altre operazioni in conformità al presente regolamento. Al termine dell'inserimento delle informazioni riguardanti il tecnico, l'applicativo attribuisce al tecnico un codice identificativo e crea un "codice parlante", generato in automatico, indicante l'Elenco/Sezione di appartenenza, il titolo di studio e il codice identificativo di iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale(ID), secondo quanto riportato in Allegato 5B.
9. L'applicativo permette, a livello di profilo Elenco/Sezione, le funzioni di Inserimento – Modifica – Cancellazione – Ricerca Lista, ai fini degli adempimenti di aggiornamento degli Elenchi/Sezioni da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le modalità descritte agli articoli 4, 6 e 8.

Titolo IV

(Disposizioni inerenti all'attivazione, l'allertamento, la mobilitazione, l'operatività, gli oneri finanziari)

Articolo 20

(Attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale)

1. A seguito di un evento sismico "di rilevanza nazionale", anche sulla base di quanto emerso in ambito del Comitato Operativo della protezione civile, in considerazione delle informazioni provenienti dal territorio colpito e dei dati di scenario, e con riferimento alle procedure interne al Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e le Province autonome coinvolte dall'evento, dispone l'attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale con nota formale, secondo il modello riportato in Allegato 6.
2. Ancor prima dell'attivazione formale del NTN da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile, il Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale, può procedere all'allertamento di cui all'articolo 21.

Articolo 21

(Procedure di allertamento)

1. In considerazione del quadro di danneggiamento e delle informazioni provenienti dal territorio colpito, il Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale, ancor prima dell'attivazione formale del Nucleo Tecnico Nazionale da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile, può allertare:
 - a) i Responsabili degli Elenchi Regionali;
 - b) il Responsabile dell'Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile;
 - c) il Responsabile dell'Elenco Vigili del Fuoco;
 - d) i Responsabili di eventuali ulteriori Elenchi.
2. I Responsabili degli Elenchi provvedono a loro volta ad allertare i Referenti delle proprie Sezioni di competenza di livello nazionale.

3. I Referenti di Sezione contattano, secondo le procedure previste nei propri regolamenti, gli iscritti delle proprie liste predisponendo un elenco di tecnici effettivamente disponibili per la pronta mobilitazione.
4. Per le sole Sezioni Organizzazioni di volontariato dell'Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile il Referente della Funzione di supporto *Volontariato*, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 inerente al Programma Nazionale di soccorso per il rischio sismico, provvede ad allertare i Referenti delle singole Sezioni.

Articolo 22

(Procedure di mobilitazione)

1. Il Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale effettua una prima stima delle risorse da mobilitare e, solo ad avvenuta attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile, autorizza la mobilitazione dei tecnici con nota formale ai responsabili degli Elenchi. Il modello è riportato in Allegato 7.
2. La mobilitazione potrà avvenire secondo le seguenti priorità:
 - a) Elenchi Regionali, con priorità per la Regione interessata dall'evento e per le Regioni limitrofe; Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile: Sezione NT-DPC-Sez. interna;
 - b) Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile: Sezioni NT-DPC-Sez. CNI, NT-DPC-Sez. CNA, NT-DPC-Sez. CNG, NT-DPC-Sez. CNGL, NT-DPC-Sez. CC, NT-DPC-Sez. VOL, se costituite;
 - c) Elenco Vigili del Fuoco e ulteriori altri Elenchi.
3. Ciascun Responsabile di Elenco a sua volta provvede alla mobilitazione delle Sezioni interessate, con nota formale indirizzata ai Referenti delle Sezioni, ovvero per la Sezione Organizzazioni di volontariato indirizzata al Referente della Funzione di supporto *Volontariato*, o un dirigente dell'ufficio competente. I modelli sono riportati negli Allegati 8A e 8B.
4. Per le Sezioni Organizzazioni di volontariato dell'Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile il Referente della Funzione di supporto *Volontariato*, o un dirigente dell'ufficio competente, provvede alla mobilitazione dei Referenti delle singole Sezioni. Il modello è riportato in Allegato 9.
5. Le note di mobilitazione indicano anche il numero di tecnici/squadre necessari/e per la copertura delle prime esigenze.
6. Il Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale con successive comunicazioni ai Responsabili degli Elenchi e da questi ai Referenti delle Sezioni interessate, indica il numero di tecnici e/o squadre necessari/e per l'espletamento delle attività fino a cessate esigenze.

Articolo 23

(Modalità organizzative per la gestione dei tecnici degli Elenchi)

1. A seguito della mobilitazione formale, i Responsabili degli Elenchi ed, a seguire, i Referenti di ciascuna Sezione interessata, dovranno fornire le proprie liste di disponibilità entro trentasei ore

dalla comunicazione, salvo diverse procedure regolamentate, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, negli specifici regolamenti interni.

2. I Responsabili degli Elenchi e, a seguire, i Referenti di ciascuna Sezione provvedono, ciascuno secondo le procedure previste nei propri regolamenti, all'organizzazione dei tecnici disponibili, assicurando anche la gestione delle turnazioni, necessarie a garantire adeguata risposta alle richieste di mobilitazione.
3. Salvo diverse disposizioni o specifiche esigenze motivate dal Responsabile dell'elenco/Referente di Sezione, il piano d'impiego deve prevedere un impegno di almeno cinque giorni continuativi. Il piano d'impiego dovrebbe altresì prevedere l'organizzazione dei tecnici già costituiti in squadre, di prassi composte da due/tre valutatori le cui competenze dovranno seguire, laddove possibile, una logica di sussidiarietà.
4. Il Referente di ciascuna Sezione interessata invia i piani di impiego così predisposti al proprio Responsabile di Elenco che a sua volta lo invia al Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale. Il modello della nota di trasmissione è riportato negli Allegati 10A e 10B.
5. I tecnici riportati nel piano d'impiego dovranno essere individuati attraverso il proprio codice identificativo personale con il quale risultano registrati nel Nucleo Tecnico Nazionale.
6. Qualora la Di.Coma.C. fosse già attivata sul territorio, la gestione operativa del Nucleo Tecnico Nazionale è coordinata dalla Funzione "Censimento Danni ed Agibilità post evento delle costruzioni" ivi presente, o nei centri di coordinamento all'uopo istituiti, nel rispetto del disposto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 inerente al Programma Nazionale di soccorso per il rischio sismico.
7. Il Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale si raccorda con il Referente della Funzione "Censimento Danni ed Agibilità post evento delle costruzioni" per l'invio e la gestione dei tecnici/squadre presso la Di.Coma.C. o presso altro Centro operativo attivato sul territorio.
8. Per la gestione operativa dei tecnici/squadre sul territorio i Responsabili degli Elenchi/Referenti di Sezione direttamente o attraverso la designazione di un proprio delegato dovranno garantire la presenza in loco, al fine di supportare tutte le attività in raccordo con la Funzione Censimento Danni ed Agibilità post evento delle costruzioni, secondo le procedure da questa indicate.
9. Il delegato in loco designato da ciascun Responsabile di Elenco/Referente di Sezione garantisce il coordinamento dei tecnici/squadre attivati/e per l'Elenco/Sezione di competenza.
10. All'atto dell'accreditamento, ciascun tecnico dovrà sottoscrivere la conferma del proprio periodo di operatività, come previsto dal piano d'impiego, anche ai fini della copertura assicurativa. Il modello per l'accreditamento è riportato all'Allegato 11.
11. Qualora, per sopraggiunte cause di indisponibilità, adeguatamente motivate, il tecnico interrompa in anticipo il proprio periodo di operatività rispetto a quanto previsto nel piano d'impiego, tale circostanza deve essere immediatamente comunicata al delegato in loco, designato dal Responsabile dell'Elenco/Referente di Sezione, e da questi al Referente della Funzione "Censimento Danni ed Agibilità post evento delle costruzioni".

12. La dislocazione delle squadre sul territorio presso i Centri Operativi attivati secondo il modello di gestione dell'emergenza adottato da ciascuna Regione è disposta dalla Di.Coma.C. e viene comunicata ai singoli tecnici attraverso il proprio delegato in loco.
13. I tecnici/squadre impiegati sono chiamati ad attenersi alle procedure ed alle modalità operative impartite dalla Di.Coma.C. per il tramite della Funzione "Censimento Danni ed Agibilità post evento delle costruzioni".
14. Ai fini logistici ciascun tecnico deve provvedere autonomamente o tramite il proprio Responsabile di Elenco/Referente di Sezione, secondo quanto previsto nel relativo regolamento, al proprio vitto, alloggio e trasporto, che possono essere rimborsati con le modalità e nei limiti disciplinati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 e nel presente regolamento all'articolo 28.
15. Ai fini del rimborso le ricevute e le dichiarazioni relative alle spese sostenute devono essere conservate in originale per la successiva liquidazione e quindi consegnate al Referente di Sezione, sulla base di quanto previsto all'articolo 28 e negli specifici regolamenti di Elenco/Sezione. Per i rimborsi dei tecnici afferenti alle Sezioni Organizzazioni di Volontariato si deve fare riferimento alle specifiche procedure per il tramite della Funzione di supporto *Volontariato*, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 inerente al Programma Nazionale di soccorso per il rischio sismico.
16. Qualora la Di.Coma.C. non fosse attivata, quanto previsto dal presente articolo sarà gestito direttamente dal Centro operativo attivato sul territorio.
17. Ai tecnici coinvolti in emergenza nelle attività del Nucleo Tecnico Nazionale viene rilasciato, a conclusione della fase emergenziale, per gli usi consentiti dalla legge, uno specifico attestato di partecipazione certificante il periodo di attività, secondo il modello riportato in Allegato 12.

Articolo 24

(Tutela della salute e della sicurezza degli operatori)

1. Nell'espletamento delle attività del Nucleo tecnico Nazionale, in relazione al conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile, occorre tenere conto della:
 - a) necessità di garantire la continuità delle attività di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i.;
 - b) tempestività dell'intervento al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni;
 - c) possibilità di intervento immediato anche a fronte del manifestarsi di scenari operativi e di circostanze non prevedibili e recanti conseguenze non valutabili preventivamente;
 - d) flessibilità di utilizzazione in funzione delle esigenze di immediatezza e d'impiego delle risorse utilizzabili, a fronte di una possibile contestuale esiguità dei tempi disponibili per l'adeguamento e l'ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto;
 - e) esigenza di operare con la necessaria flessibilità in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire l'adozione di appropriate misure di autotutela.

2. Non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell' Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, le sedi provvisorie di servizio, ivi compresi i luoghi temporanei destinati al coordinamento e alla gestione degli eventi, e le aree operative, ivi comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e l'assistenza alla popolazione, oltre che le aree nelle quali si svolgono attività di formazione, addestramento ed esercitazioni.
3. Nei luoghi di cui al comma 2, nei quali i componenti del Nucleo Tecnico Nazionale, inclusi quelli in attesa di decretazione, ed i tecnici che operano nelle medesime attività del Nucleo Tecnico Nazionale in occasione di emergenza o di attività esercitative, svolgono la propria attività, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate in modo da assicurare la continuità delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Nelle more dell'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i componenti del Nucleo Tecnico Nazionale, inclusi quelli in attesa di decretazione, ed i tecnici che operano nelle medesime attività del Nucleo Tecnico Nazionale in occasione di emergenza o di attività esercitative, relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività per il conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile, sono tenuti a rispettare le seguenti misure generali di tutela:
 - a) i tecnici impiegati necessitano di adeguata preparazione tecnica professionale e formazione, da ottenersi anche mediante la partecipazione ai corsi di cui agli articoli 12 e 13 del presente decreto, affinché sia assicurata la capacità di iniziativa consapevole della natura e quantità dei pericoli connessi alla specificità dell'attività svolta, anche con riferimento all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti, alla riduzione ed alla gestione dei rischi;
 - b) i tecnici impiegati in fase emergenziale sono tenuti a partecipare all'erogazione delle attività divulgative ed informative sulle specificità dello scenario e della crisi sismica in atto, promosse dai soggetti coordinatori.
 - c) ai tecnici impiegati è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali, di cui all'articolo 27;
 - d) è opportuno che i tecnici impiegati si siano sottoposti agli accertamenti medici basilari finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione in relazione all'idoneità sotto il profilo sanitario allo svolgimento della specifica attività.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231, nelle attività del Nucleo Tecnico Nazionale, in cui si trovano a cooperare soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile, il personale del medesimo Dipartimento della Protezione Civile e delle strutture regionali e locali di protezione civile, investito di compiti di coordinamento ed indirizzo, non è responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, è esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in

materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, così come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore.

6. Il datore di lavoro dei tecnici operanti nel Nucleo Tecnico Nazionale è da identificarsi nei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, così come individuati dall'organo di vertice delle singole amministrazioni, ovvero nel tecnico stesso per i tecnici professionisti non dipendenti da Pubbliche amministrazioni.
7. Per i tecnici iscritti alle Sezioni Organizzazioni di Volontariato si rimanda alla specifica disciplina di settore.

Articolo 25

(Responsabilità dei tecnici)

1. Secondo il disposto del DPCM 8 luglio 2014, la valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva – vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili – volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana. Pertanto, la dichiarazione di agibilità consiste, esclusivamente, nel verificare che le condizioni dell'edificio, quali si presentavano prima del sisma, non siano state sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio “agibile” significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, è ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale tale da determinare situazioni di crollo parziale o totale. La verifica di agibilità in fase post-sismica è una verifica a carattere speditivo effettuata mediante ispezione a vista. Non è, pertanto, una verifica di idoneità statica, né comporta calcoli ed approfondimenti numerici e sperimentali.
2. Sulla base di quanto definito al precedente comma, i tecnici rilevatori attivati durante lo stato di emergenza sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente corretti, alla osservanza di quanto prescritto nei Manuali per la compilazione della scheda AeDES e della scheda GL-Aedes, di cui ai DPCM 8 luglio 2014 e DPCM 14 gennaio 2015 e pertanto sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo. Ciò premesso, tenuto conto del contesto emergenziale e del carattere speditivo dell'analisi, la responsabilità da parte dei tecnici rilevatori non può che limitarsi al corretto svolgimento del sopralluogo, così come previsto nei predetti Manuali, finalizzato ad un'analisi a vista del quadro di danneggiamento e di eventuali evidenti gravi carenze strutturali manifeste, per l'emissione del conseguente giudizio di agibilità. La responsabilità del rilevatore è anche limitata nel tempo, in quanto legata alla condizione di emergenza connessa alla crisi sismica in atto. La verifica di agibilità e la compilazione della scheda non costituiscono verifica sismica né sostituiscono il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

Articolo 26

(Dispositivi di riconoscimento individuale da indossare e da esibire)

1. Tutti i tecnici impegnati durante le operazioni di sopralluogo possono essere dotati di un gilet ad alta visibilità con scritta sulle spalle "Nucleo Tecnico Nazionale" recante sul lato sinistro anteriore il logo della Protezione Civile Nazionale. Qualunque eventuale ulteriore riferimento al Nucleo Tecnico Nazionale venga apposto sull'abbigliamento o sui dispositivi di protezione individuale deve rispettare l'identità visiva riportata in Allegato 13.
2. Tutti i tecnici impegnati durante le operazioni di sopralluogo, al fine della propria identificazione, sono muniti di tessera identificativa dotata di fotografia, rilasciata dal Centro di Coordinamento secondo lo standard riportato nell'Allegato 5A. La stessa dovrà essere esposta durante le operazioni di sopralluogo e mostrata in caso di richiesta da parte delle Autorità.

Articolo 27

(Dispositivi di protezione individuale)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231, si raccomanda l'adozione dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale in funzione dei possibili rischi presenti:
 - a) gilet ad alta visibilità (conforme alla Norma EN ISO 20471:2013)
 - b) scarpe antinfortunistiche con caratteristiche non inferiori a S3 (conforme alla Norma UNI EN ISO 20345)
 - c) casco di protezione (conforme alla Norma EN 397)
 - d) mascherine di protezione delle vie respiratorie con caratteristiche FFP3 (conforme alla Norma UNI EN 149)
 - e) cuffie e/o tappi antirumore (conforme alla Norma UNI EN 352-1 - UNI EN 352-2)
 - f) occhiali con protezioni laterali (conforme alla Norma UNI EN 166)
 - g) guanti di protezione (conforme alla Norma UNI EN 388)

nonché delle seguenti attrezzature:

- h) torcia elettrica
 - i) segnalatore acustico (fischietto)
 - j) telefono cellulare
2. Ciascun tecnico dovrà provvedere autonomamente alla dotazione dei dispositivi sopra indicati, ovvero per il tramite del proprio datore di lavoro come definito all'articolo 24 del presente decreto, ed attenersi a quanto disposto nel medesimo articolo, ad eccezione dei tecnici appartenenti alle Sezioni Organizzazioni di Volontariato, per i quali si rimanda alle specifiche discipline di settore.

Articolo 28

(Oneri finanziari e rendicontazione)

1. In costanza della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la rendicontazione degli oneri conseguenti all'attivazione del

Nucleo Tecnico Nazionale, riguardante il rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio e dell'eventuale lavoro straordinario per il personale appartenente alla Pubblica Amministrazione, come previsto dall'articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 e all'allegato A del medesimo decreto, deve gravare sulle risorse previste per gli interventi emergenziali con una specifica assegnazione da parte del Commissario delegato, ovvero, in assenza di nomina, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito del piano degli interventi.

2. Salvo diverse disposizioni, la rendicontazione per il rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio dei singoli tecnici, deve essere presentata, per il tramite dei Referenti di Sezione al Commissario delegato, ovvero, in assenza di nomina, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile che procederà all'istruttoria e alla successiva liquidazione. Per i rimborsi dei tecnici afferenti alle Sezioni Associazioni di Volontariato si fa riferimento alle specifiche procedure per il tramite della Funzione di supporto *Volontariato*, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 inerente al Programma Nazionale di soccorso per il rischio sismico. In tali casi è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001.
3. In costanza di emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), la rendicontazione degli oneri conseguenti all'attivazione da parte delle Regioni del Nucleo Tecnico Nazionale, sarà a carico delle Regioni stesse, le quali dovranno procedere all'istruttoria della documentazione presentata dai Referenti degli Elenchi per poi procedere alla successiva liquidazione ai singoli tecnici. Dette spese dovranno gravare sulle risorse assegnate all'amministrazione regionale interessata dall'evento emergenziale e dovranno essere autorizzate da appositi provvedimenti disciplinanti l'emergenza in questione.
4. La rendicontazione delle spese dei singoli tecnici va effettuata utilizzando la modulistica riportata negli Allegati 14, 15, 16, fatta eccezione per i tecnici afferenti alle Sezioni Organizzazioni di volontariato, per cui si rimanda alle specifiche procedure.

Articolo 29

(Copertura Assicurativa)

1. A seguito della nota formale del Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale di avvio della procedura di mobilitazione, la copertura assicurativa per infortuni agli iscritti al Nucleo Tecnico Nazionale, inclusi gli idonei in attesa di decretazione, viene fornita mediante polizze assicurative stipulate dal Dipartimento della Protezione Civile.
2. Per l'identificazione degli assicurati si fa riferimento ai dati raccolti dal Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale. Tali dati vengono comunicati al Broker assicurativo del Dipartimento della Protezione Civile. Entro il termine di 180 giorni dalla fine dell'attività si provvede a comunicare il numero delle persone assicurate fornendo per ciascun tecnico le seguenti informazioni:
 - a) i dati anagrafici dell'assicurato;
 - b) il primo luogo di destinazione dell'attività;
 - c) la data di inizio del servizio;
 - d) la data di fine del servizio.

3. La denuncia del sinistro deve essere presentata, per iscritto con l'apposito modulo riportato in Allegato 17 entro trenta giorni lavorativi dal momento dell'infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità.
4. Per gli iscritti al Nucleo Tecnico Nazionale, inclusi gli idonei in attesa di decretazione, la copertura assicurativa per danni a terzi viene fornita mediante polizze assicurative già stipulate dal Dipartimento della Protezione Civile.

Articolo 30
(Dati personali)

1. Le attività di cui al presente regolamento sono svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.

Allegati - Modulistica

1. Schema convenzione quadro Regioni/Enti locali per l'impiego dei tecnici dell'Elenco Regionale
2. Standard di riferimento per il percorso formativo Edifici Ordinari - (Scheda Aedes):
 - 2A Standard di riferimento per il percorso formativo Edifici Ordinari (Scheda Aedes) – Tecnici
 - 2B Standard di riferimento per il percorso formativo Edifici Ordinari (Scheda Aedes) – Geologi
3. Standard di riferimento per il percorso formativo Edifici di Grande Luce o a struttura prefabbricata (Scheda GL-Aedes):
 - 3A Standard di riferimento per il percorso formativo Edifici di Grande Luce o a struttura prefabbricata (Scheda GL-Aedes) – Tecnici
 - 3B Standard di riferimento per il percorso formativo Edifici di Grande Luce o a struttura prefabbricata (Scheda GL-Aedes) - Geologi
4. Modulo di iscrizione dei tecnici al Nucleo Tecnico Nazionale
5. Riconoscimento personale
 - 5A Tessera identificativa
 - 5B Codici identificativi
6. Nota per l'attivazione formale del Nucleo Tecnico Nazionale da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile
7. Nota per la mobilitazione dei tecnici degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale
8. Nota per la mobilitazione dei tecnici delle Sezioni degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale
9. Nota per la mobilitazione dei tecnici delle Sezioni Organizzazioni di Volontariato dell'Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile
10. Nota di trasmissione dei piani d'impiego dei tecnici mobilitati
 - 10A Nota di trasmissione dei piani d'impiego dei tecnici mobilitati dalla Sezioni degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale
 - 10B Nota di trasmissione dei piani d'impiego dei tecnici mobilitati dalla Sezioni Organizzazioni di volontariato degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale
11. Modulo di accreditamento e dichiarazione periodo di operatività del tecnico
12. Attestato di partecipazione per attività in emergenza
13. Identità visiva sull'abbigliamento e sui dispositivi di protezione individuale
14. Modulo Oneri Finanziari – Scheda dati anagrafici
15. Modulo Oneri Finanziari – Tabella riepilogativa spese
16. Modulo Oneri Finanziari – Dichiarazione di esonero per utilizzo auto propria
17. Modulistica Assicurazione

Allegato 1

Schema convenzione quadro Regioni/Enti locali per l'impiego dei tecnici dell'Elenco Regionale

<p>SCHEMA QUADRO DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE E PER L'IMPIEGO DEI TECNICI DELL'ELENCO REGIONALE DEL NUCLEO TECNICO NAZIONALE.</p>
--

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”;

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n.100;

Vista la L.R. recante : Norme in materia di protezione civile”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, che ha istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del recante la costituzione del Nucleo Tecnico Nazionale, dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile, del regolamento di organizzazione per la gestione ed il coordinamento degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale;

Visto il provvedimento (*specificare fonte normativa e data*) con il quale la Regione ha costituito l'Elenco Regionale del Nucleo Tecnico Nazionale e ne designa il responsabile;

Visto il Regolamento Regionale con il quale vengono disciplinate le modalità e le procedure d'impiego dei tecnici iscritti all'Elenco Regionale del Nucleo Tecnico Nazionale;

Tenuto conto che con la presente convenzione si intende perseguire un'azione congiunta tra la Regione e l'Ente al fine di contribuire in modo ottimale alla gestione delle emergenze connesse ad eventi calamitosi;

Ravvisata l'esigenza espressa dalla Regione di formare un congruo numero di tecnici della Pubblica Amministrazione al fine di conseguire il requisito d'idoneità per l'iscrizione agli Elenchi Regionali del Nucleo Tecnico Nazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione opera nell'ambito di un sistema integrato di gestione delle operazioni tecniche in circostanze di emergenza connesse ad evento sismico tra le strutture di protezione civile e disciplina le modalità e le procedure di impiego dei tecnici dipendenti del iscritti all'Elenco Regionale del Nucleo Tecnico Nazionale.
2. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione; gli atti di natura normativa e convenzionale citati nelle predette premesse, inclusi gli allegati, che si intendono qui integralmente recepiti, ne costituiscono il presupposto.

Articolo 2

Impegni della Regione

1. La Regione si impegna ad iscrivere all'Elenco regionale del Nucleo Tecnico Nazionale i tecnici del in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Titolo III decreto del Capo Dipartimento della protezione civile recante la costituzione del Nucleo Tecnico Nazionale, dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile, del regolamento di organizzazione per la gestione ed il coordinamento degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale.

Articolo 3

Ambito e modalità di impiego

1. Al verificarsi di eventi calamitosi, la Regione può avvalersi della collaborazione dei tecnici, iscritti all'Elenco Regionale del Nucleo Tecnico Nazionale.
2. I tecnici iscritti nell'Elenco Regionale del Nucleo Tecnico Nazionale sono a disposizione della Regione e possono essere utilizzati nell'ambito del territorio della Regione se iscritti alla Sezione 1-regionale ovvero, nell'ambito del territorio nazionale se iscritti alla Sezione 2 – nazionale, sia in orario di servizio che fuori dall'orario di servizio.

Articolo 4

Impegni dell'Ente

1. L'Ente si impegna a rendere disponibili i tecnici, iscritti all'Elenco Regionale del Nucleo Tecnico Nazionale, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, preferibilmente per un periodo di almeno 5 giorni consecutivi, autorizzando altresì la loro partecipazione ad esercitazioni e a corsi di formazione e/o di aggiornamento appositamente organizzati.
2. L'immotivato diniego da parte dell'Ente a che i propri dipendenti partecipino alle attività di cui sopra è causa di esclusione degli stessi dal Nucleo Tecnico Nazionale, con riferimento all'articolo 17 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del recante la costituzione del Nucleo Tecnico Nazionale, dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione

civile, del regolamento di organizzazione per la gestione ed il coordinamento degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale.

Articolo 5

Dispositivi di sicurezza individuale e dispositivi utili all'identità visiva

1. I tecnici che svolgono attività di sopralluogo devono essere muniti di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi utili alla identità visiva secondo quanto indicato negli articoli 25 e 26 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del recante la costituzione del Nucleo Tecnico Nazionale, dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile, del regolamento di organizzazione per la gestione ed il coordinamento degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale.

Articolo 6

Copertura finanziaria e assicurativa

1. Tutti gli oneri relativi all'impiego del personale sono a carico della Regione stessa, nell'ambito e nei limiti delle normative vigenti, secondo quanto indicato nell'articolo 27 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del recante la costituzione del Nucleo Tecnico Nazionale, dell'Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile, del regolamento di organizzazione per la gestione ed il coordinamento degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale.

Articolo 7

Durata della convenzione

1. La convenzione ha una durata di cinque anni a decorrere dal giorno della stipula e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori cinque anni salvo disdetta di una delle parti da comunicare entro dalla richiesta di cessata collaborazione.

Allegato 2A

Standard di riferimento per il percorso formativo Edifici Ordinari (Scheda Aedes) - Tecnici

Corso di Formazione				
La gestione tecnica dell'emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità				
PROGRAMMA				
IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - LA GESTIONE DELL'EMERGENZA			Cod.	Ore
Modulo 1	A	Il modello di Protezione Civile in Italia	PCN	3,5
	B	La gestione dell'emergenza	TEC	3,5
Modulo 2	A	Il modello di Protezione Civile nella Regione	PCR	2
	B	Le strutture per la gestione dell'emergenza	GEM	1,5
	C	Tutela della salute e sicurezza degli operatori	SIC	3,5
IL COMPORTAMENTO DELLE STRUTTURE			Cod.	Ore
Modulo 3	Il comportamento delle strutture in muratura sotto sisma - Meccanismi di danno		MUR	7
Modulo 4	Il comportamento delle strutture in c.a. - Meccanismi di danno		CAR	7
Modulo 5	Aspetti geologici e geotecnici: implicazioni sul comportamento delle strutture e sull'agibilità		GEO	7
LA VALUTAZIONE DI AGIBILITA'				
Modulo 6	La valutazione di agibilità degli edifici ordinari: approccio metodologico e scheda Aedes		AGI	7
Modulo 7	I provvedimenti di pronto intervento nell'emergenza post-sismica		OPE	7
Modulo 8	Esercitazioni di agibilità 1		ESE 1	7
Modulo 9	Esercitazioni di agibilità 2		ESE 2	7
VALUTAZIONE FINALE				
Esame	Test di valutazione finale		VAL	

Obblighi di frequenza

Ai fini del riconoscimento del corso e dell'ammissione all'esame finale devono essere rispettate le tre condizioni di seguito indicate:

- non è ammessa l'assenza a più di tre moduli (ridotta a un modulo se si è esonerati dai moduli 1, 2a e 2b);
- non è ammessa l'assenza ad entrambe le giornate di esercitazione¹;
- l'assenza anche parziale ad un modulo è considerata assenza all'intero modulo.

Valutazione finale

Per l'esame finale viene istituita una Commissione d'esame composta da: rappresentanti designati dal Dipartimento della Protezione Civile, un rappresentante designato dalla Regione ed un rappresentante designato dal soggetto organizzatore, in qualità di segretario.

L'esame è articolato su tre prove: test a risposta multipla, compilazione di una scheda Aedes (generalmente utilizzando ricostruzioni virtuali di edifici danneggiati), colloquio finale.

¹ Ai fini di un'efficace e proficua preparazione, la frequenza ad entrambe le giornate di esercitazioni è assolutamente consigliata, in quanto vengono analizzati differenti casi studio, ognuno dei quali consente di approfondire aspetti diversi e situazioni caratterizzate da particolari peculiarità. La mancanza ad una giornata di esercitazioni va comunque motivata per seri ed inderogabili motivi.

Allegato 2B

Standard di riferimento per il percorso formativo Edifici Ordinari (Scheda Aedes) - Geologi

Corso di Formazione				
La gestione tecnica dell'emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità				
PROGRAMMA				
IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - LA GESTIONE DELL'EMERGENZA			Cod.	Ore
Modulo 1	A	Il modello di Protezione Civile in Italia	PCN	3,5
	B	La gestione dell'emergenza	TEC	3,5
Modulo 2	A	Il modello di Protezione Civile nella Regione	PCR	2
	B	Le strutture per la gestione dell'emergenza	GEM	1,5
	C	Tutela della salute e sicurezza degli operatori	SIC	3,5
IL COMPORTAMENTO DELLE STRUTTURE			Cod.	Ore
Modulo 3	Richiami sul comportamento delle strutture - Meccanismi di danno		ORD	7
Modulo 4	Aspetti geologici e geotecnici: implicazioni sul comportamento delle strutture e sull'agibilità		GEO	7
LA VALUTAZIONE DI AGIBILITA'				
Modulo 5	La valutazione di agibilità degli edifici ordinari: approccio metodologico e scheda Aedes		AGI	7
Modulo 6	I provvedimenti di pronto intervento di natura geologica e geotecnica nell'emergenza post-sismica		OPE	7
Modulo 7	Esercitazioni di agibilità 1		ESE 1	7
Modulo 8	Esercitazioni di agibilità 2		ESE 2	7
VALUTAZIONE FINALE				
Esame	Test di valutazione finale		VAL	

Obblighi di frequenza

Ai fini del riconoscimento del corso e dell'ammissione all'esame finale devono essere rispettate le tre condizioni di seguito indicate:

- non è ammessa l'assenza a più di tre moduli (ridotta a un modulo se si è esonerati dai moduli 1, 2a e 2b);
- non è ammessa l'assenza ad entrambe le giornate di esercitazione²;
- l'assenza anche parziale ad un modulo è considerata assenza all'intero modulo.

Valutazione finale

Per l'esame finale viene istituita una Commissione d'esame composta da: rappresentanti designati dal Dipartimento della Protezione Civile, un rappresentante designato dalla Regione ed un rappresentante designato dal soggetto organizzatore, in qualità di segretario.

L'esame è articolato su tre prove: test a risposta multipla, compilazione di una scheda Aedes (generalmente utilizzando ricostruzioni virtuali di edifici danneggiati), colloquio finale.

² Ai fini di un'efficace e proficua preparazione, la frequenza ad entrambe le giornate di esercitazioni è assolutamente consigliata, in quanto vengono analizzati differenti casi studio, ognuno dei quali consente di approfondire aspetti diversi e situazioni caratterizzate da particolari peculiarità. La mancanza ad una giornata di esercitazioni va comunque motivata per seri ed inderogabili motivi.

Allegato 3A

Standard di riferimento per il percorso formativo Edifici di Grande Luce o a struttura prefabbricata (Scheda GL-Aedes) - Tecnici

Corso di Formazione				
L'analisi del danno e dell'agibilità degli edifici di grande luce o a struttura prefabbricata in emergenza post sismica				
PROGRAMMA				
IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - LA GESTIONE DELL'EMERGENZA			Cod.	Ore
Modulo 1	A	Il modello di Protezione Civile in Italia	PCN	3,5
	B	La gestione dell'emergenza	TEC	3,5
Modulo 2	A	Il modello di Protezione Civile nella Regione	PCR	2
	B	Le strutture per la gestione dell'emergenza	GEM	1,5
	C	Tutela della salute e sicurezza degli operatori	SIC	3,5
IL COMPORTAMENTO DELLE STRUTTURE			Cod.	Ore
Modulo 3	Tipologie costruttive e meccanismi di danneggiamento: muratura, c.a. ordinario e prefabbricato		MCP	7
Modulo 4	Tipologie costruttive e meccanismi di danneggiamento: acciaio, misto acciaio cls, legno		AML	7
Modulo 5	Aspetti geologici e geotecnici nel comportamento di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata		GEO	7
LA VALUTAZIONE DI AGIBILITA'				
Modulo 6	La valutazione speditiva degli edifici prefabbricati o di grande luce in emergenza post sismica: approccio metodologico e scheda GL-Aedes		AGI	7
Modulo 7	Provvedimenti di pronto intervento ed interventi su edifici di grande luce o a struttura prefabbricata		OPE	7
Modulo 8	Esercitazioni di agibilità 1		ESE 1	7
Modulo 9	Esercitazioni di agibilità 2		ESE 2	7
VALUTAZIONE FINALE				
Esame	Test di valutazione finale		VAL	

Obblighi di frequenza

Ai fini del riconoscimento del corso e dell'ammissione all'esame finale devono essere rispettate le tre condizioni di seguito indicate:

- non è ammessa l'assenza a più di tre moduli (ridotta a un modulo se si è esonerati dai moduli 1, 2a e 2b);
- non è ammessa l'assenza ad entrambe le giornate di esercitazione³;
- l'assenza anche parziale ad un modulo è considerata assenza all'intero modulo.

Valutazione finale

Per l'esame finale viene istituita una Commissione d'esame composta da: rappresentanti designati dal Dipartimento della Protezione Civile, un rappresentante designato dalla Regione ed un rappresentante designato dal soggetto organizzatore, in qualità di segretario.

L'esame è articolato su tre prove: test a risposta multipla, compilazione di una scheda GL-Aedes (generalmente utilizzando ricostruzioni virtuali di edifici danneggiati), colloquio finale.

³ Ai fini di un'efficace e proficua preparazione, la frequenza ad entrambe le giornate di esercitazioni è assolutamente consigliata, in quanto vengono analizzati differenti casi studio, ognuno dei quali consente di approfondire aspetti diversi e situazioni caratterizzate da particolari peculiarità. La mancanza ad una giornata di esercitazioni va comunque motivata per seri ed inderogabili motivi.

Allegato 3B

Standard di riferimento per il percorso formativo Edifici di Grande Luce o a struttura prefabbricata (Scheda GL-Aedes) - Geologi

Corso di Formazione			
L'analisi del danno e dell'agibilità degli edifici di grande luce o a struttura prefabbricata in emergenza post sismica			
PROGRAMMA			
IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - LA GESTIONE DELL'EMERGENZA			Cod. Ore
Modulo 1	A	Il modello di Protezione Civile in Italia	PCN 3,5
	B	La gestione dell'emergenza	TEC 3,5
Modulo 2	A	Il modello di Protezione Civile nella Regione	PCR 2
	B	Le strutture per la gestione dell'emergenza	GEM 1,5
	C	Tutela della salute e sicurezza degli operatori	SIC 3,5
IL COMPORTAMENTO DELLE STRUTTURE			Cod. Ore
Modulo 3	Richiami sul comportamento delle strutture prefabbricate e di grande luce - Meccanismi di danno		MCP 7
Modulo 4	Aspetti geologici e geotecnici nel comportamento di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata		GEO 7
LA VALUTAZIONE DI AGIBILITA'			
Modulo 5	La valutazione speditiva degli edifici prefabbricati o di grande luce in emergenza post sismica: approccio metodologico e scheda GL-Aedes		AGI 7
Modulo 6	Provvedimenti di pronto intervento ed interventi su edifici di grande luce o a struttura prefabbricata		OPE 7
Modulo 7	Esercitazioni di agibilità 1		ESE 1 7
Modulo 8	Esercitazioni di agibilità 2		ESE 2 7
VALUTAZIONE FINALE			
Esame	Test di valutazione finale		VAL

Obblighi di frequenza

Ai fini del riconoscimento del corso e dell'ammissione all'esame finale devono essere rispettate le tre condizioni di seguito indicate:

- non è ammessa l'assenza a più di tre moduli (ridotta a un modulo se si è esonerati dai moduli 1, 2a e 2b);
- non è ammessa l'assenza ad entrambe le giornate di esercitazione⁴;
- l'assenza anche parziale ad un modulo è considerata assenza all'intero modulo.

Valutazione finale

Per l'esame finale viene istituita una Commissione d'esame composta da: rappresentanti designati dal Dipartimento della Protezione Civile, un rappresentante designato dalla Regione ed un rappresentante designato dal soggetto organizzatore, in qualità di segretario.

L'esame è articolato su tre prove: test a risposta multipla, compilazione di una scheda GL-Aedes (generalmente utilizzando ricostruzioni virtuali di edifici danneggiati), colloquio finale.

⁴ Ai fini di un'efficace e proficua preparazione, la frequenza ad entrambe le giornate di esercitazioni è assolutamente consigliata, in quanto vengono analizzati differenti casi studio, ognuno dei quali consente di approfondire aspetti diversi e situazioni caratterizzate da particolari peculiarità. La mancanza ad una giornata di esercitazioni va comunque motivata per seri ed inderogabili motivi.

Allegato 4

Modulo di iscrizione dei tecnici al Nucleo Tecnico Nazionale

		
PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile		
<p><i>Al Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale</i> <i>per il tramite dell'Elenco</i> _____ <i>Sezione</i> _____</p>		
<p>OGGETTO: Richiesta di iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale DPCM 8 luglio 2014</p>		
<p>Io/La sottoscritto/a _____ richiede di essere iscritto al Nucleo Tecnico Nazionale, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, all'Elenco ed alla Sezione di seguito indicati. Elenco _____ Sezione _____</p>		
<p>Con l'iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal Regolamento di organizzazione generale, di cui al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile _____ e dal Regolamento dell'Elenco/Sezione di iscrizione.</p>		
<p>Ai fini dell'iscrizione dichiara i dati di seguito indicati (<i>*informazioni obbligatorie</i>).</p>		
<p>DATI ANAGRAFICI E PERSONALI</p>		
Nome* _____		
Cognome* _____		
Luogo di nascita* _____		Data di nascita* _____
Codice Fiscale * _____		
Indirizzo* _____		CAP* _____
Telefono cellulare 1* _____		Telefono cellulare 2 _____
Telefono fisso 1* _____		Telefono fisso 2 _____
E-mail* _____		
<p>TITOLO DI STUDIO</p>		
Titolo di studio* _____		
Altre specializzazioni 1 _____		
Altre specializzazioni 2 _____		
Altre specializzazioni 3 _____		
<p>FOTO DI RICONOSCIMENTO*</p>		
Si allega foto con l'impegno di fornire la stessa in formato digitale, obbligatoria ai fini del perfezionamento dell'iscrizione ed il rilascio del tesserino di riconoscimento.		
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>		

ELENCO ORD. / SUB ELENCHI PER CUI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE E RELATIVO REQUISITO DI IDONEITÀ*

Elenco ordinario post sisma

se è stata barrata la casella, scegliere obbligatoriamente una delle tre opzioni seguenti e compilare le relative informazioni richieste.

1. Idoneità conseguita in un corso abilitante a partire dal 1 aprile 2010

Corso: _____

Organizzato da: _____

Sede di svolgimento: _____

Conseguimento titolo (esame finale) nell'ambito del medesimo corso:

SI *se è stata barrata la casella SI, indicare la data*

Data conseguimento titolo (esame finale): _____

NO *se è stata barrata la casella NO, indicare le informazioni seguenti*

Corso: _____

Organizzato da: _____

Sede di svolgimento: _____

Data conseguimento titolo (esame finale): _____

2. Idoneità conseguita in un corso abilitante tra il 1 giugno 2000 ed il 31 marzo 2010

Corso: _____

Organizzato da: _____

Sede di svolgimento: _____

Data conseguimento titolo (esame finale): _____

se è stata barrata la presente opzione 2, indicare una o entrambe le condizioni seguenti:

partecipazione certificata ad almeno cinque giornate di sopralluogo per rilievo danno ed agibilità post sisma (scheda AeDES).

Evento/i del _____

partecipazione certificata ad almeno due giornate di esercitazioni, sul campo e/o in aula, per rilievo danno ed agibilità post sisma (scheda AeDES).

Esercitazione/i del _____

3. Esperto

se è stata barrata la presente opzione 3, indicare una o entrambe le condizioni seguenti:

partecipazione certificata campagne di rilievo danno ed agibilità post evento effettuata a partire dal 1997 per almeno 3 differenti eventi con un numero minimo complessivo di 15 giornate effettive di attività:

Evento del _____ N. giorni _____

Evento del _____ N. giorni _____

Evento del _____ N. giorni _____

partecipazione attiva in qualità di autore o co-autore nella messa a punto di metodi e procedure adottate dal Dipartimento della protezione civile inerenti al rilievo del danno e dell'agibilità post sisma; ovvero autore o co-autore di schede e manualistica specificamente inerenti al rilievo del danno e dell'agibilità post sisma, pubblicati ed ufficializzati attraverso specifici atti normativi.

Riferimento 1 _____

Riferimento 2 _____

Riferimento 3 _____

se è stata barrata la presente opzione 3, indicare obbligatoriamente anche le informazioni seguenti:

possesso di un'adeguata formazione in materia di tutela della salute e sicurezza degli operatori
Corso seguito _____

Presso _____

Periodo _____

Note _____

SUB ELENCO SPECIALE EDIFICI GRANDE LUCE O PREFABBRICATI

se è stata barrata la casella, scegliere obbligatoriamente una delle due opzioni seguenti e compilare le relative informazioni richieste.

1. Idoneità conseguita in un corso abilitante

Corso: _____

Organizzato da: _____

Sede di svolgimento: _____

Conseguimento titolo (esame finale) nell'ambito del medesimo corso:

SI *se è stata barrata la casella SI, indicare la data*

Data conseguimento titolo (esame finale): _____

NO *se è stata barrata la casella NO, indicare le informazioni seguenti*

Corso: _____

Organizzato da: _____

Sede di svolgimento: _____

Data conseguimento titolo (esame finale): _____

2. Esperto

se è stata barrata la presente opzione 2, indicare una o entrambe le condizioni seguenti:

partecipazione certificata campagne di rilievo danno ed agibilità post evento effettuata a partire dal 1997 per almeno 3 differenti eventi con un numero minimo complessivo di 15 giornate effettive di attività:

Evento del _____ N. giorni _____

Evento del _____ N. giorni _____

Evento del _____ N. giorni _____

partecipazione attiva in qualità di autore o co-autore nella messa a punto di metodi e procedure adottate dal Dipartimento della protezione civile inerenti al rilievo del danno e dell'agibilità post sisma; ovvero autore o co-autore di schede e manualistica specificamente inerenti al rilievo del danno e dell'agibilità post sisma, pubblicati ed ufficializzati attraverso specifici atti normativi.

Riferimento 1 _____

Riferimento 2 _____

Riferimento 3 _____

se è stata barrata la presente opzione 2, indicare obbligatoriamente anche le informazioni seguenti:

possesso di un'adeguata formazione in materia di tutela della salute e sicurezza degli operatori

Corso seguito _____

Presso _____

Periodo _____

Note _____

PRIORITÀ DI INGAGGIO*

se è stata richiesta l'iscrizione a più sub elenchi, barrare quello su cui si segnala la priorità d'ingaggio

- Elenco ordinario post sisma
 Sub Elenco speciale edifici Grande Luce o Prefabbricati

Note: _____

AMMINISTRAZIONE/STRUTTURA/ORDINE/COLLEGIO DI AFFERENZA *

Dipendente di Pubblica Amministrazione *

- SI Amministrazione di appartenenza _____

se è stata barrata la casella SI, scegliere una delle opzioni seguenti:

- Iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale
Ordine/Collegio di appartenenza: _____
N. iscrizione Ordine/Collegio di appartenenza: _____

- Abilitazione all'esercizio della professione di _____

- Certificazione dell'Amministrazione di appartenenza (ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DPCM 8 luglio 2014)

Rilasciata da: _____

Data: _____ N. protocollo: _____

- NO

se è stata barrata la casella NO, scegliere una delle opzioni seguenti:

- Iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale
Ordine/Collegio di appartenenza: _____
N. iscrizione Ordine/Collegio di appartenenza: _____

- Abilitazione all'esercizio della professione di _____

Il/La sottoscritto/a _____

responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni autocertificate.

Data, _____

Firma, _____

Il/La sottoscritto/a _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra esposto corrisponde a verità.

Il/La sottoscritto autorizza l'uso dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

Data, _____

Firma, _____

DA COMPILARE A CURA DELL'ELENCO/SEZIONE DI AFFERENZA

Nome _____

Cognome _____

Data iscrizione NTN: _____

Data inizio quinquennio: _____

Codice Parlante


Allegato 5A

Tessera identificativa

Modello di riferimento



Indicazioni grafiche e di stampa



Modello di riferimento – Esempio per evento emergenziale



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

NUCLEO TECNICO NAZIONALE

Nome Cognome
DPC_CNA_ARC_000034

Emergenza
Abruzzo 2009



Modello di riferimento – Esempio per esercitazione



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

NUCLEO TECNICO NAZIONALE

Nome Cognome
DPC_CNI_ING_000034

TWIST
tidal waves in southern tyrrhenian seas



Allegato 5B

Codici identificativi

I codici identificativi sono generati in automatico dall'applicativo, di cui all'articolo 19, mediante creazione di un "codice parlante" indicante l'Elenco e la Sezione di appartenenza, il titolo di studio e il codice identificativo progressivo di iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale (ID).

Tale codice identificativo è formato da 3 lettere per Elenco + 3 lettere per Sezione + 3 lettere per titolo + 6 numeri per ID di iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale.

Esempio 1: ingegnere della Sezione del Consiglio Nazionale Ingegneri dell'Elenco Centrale del Dipartimento della Protezione Civile, progressivo NTN n. 34: DPC_CNI_ING_000034.

Esempio 2: architetto della Sezione nazionale dell'Elenco della Regione Toscana, progressivo NTN n. 576: TOS_NAZ_ARC_000576.

Se il tecnico è iscritto ad un Elenco privo di sezioni, poiché la sezione sarà implicita, verrà riportato il codice dell'elenco due volte.

Esempio 3: geometra dell'Elenco Vigili del Fuoco, progressivo NTN n. 71: VVF_VVF_GMT_000071.

In generale, si adotteranno i codici di seguito riportati.

Elenchi regionali

Sezioni nazionali, titolo di ingegnere, architetto, geometra, geologo.

ELENCO	Ingegnere	Architetto	Geometra	Geologo
Regione Abruzzo	ABR_NAZ_ING_000125	ABR_NAZ_ARC_000125	ABR_NAZ_GMT_000125	ABR_NAZ_GLG_000125
Regione Basilicata	BAS_NAZ_ING_000126	BAS_NAZ_ARC_000126	BAS_NAZ_GMT_000126	BAS_NAZ_GLG_000126
Regione Calabria	CAL_NAZ_ING_000127	CAL_NAZ_ARC_000127	CAL_NAZ_GMT_000127	CAL_NAZ_GLG_000127
Regione Campania	CAM_NAZ_ING_000128	CAM_NAZ_ARC_000128	CAM_NAZ_GMT_000128	CAM_NAZ_GLG_000128
Regione Emilia Romagna	EMR_NAZ_ING_000129	EMR_NAZ_ARC_000129	EMR_NAZ_GMT_000129	EMR_NAZ_GLG_000129
Regione Friuli Venezia Giulia	FVG_NAZ_ING_000130	FVG_NAZ_ARC_000130	FVG_NAZ_GMT_000130	FVG_NAZ_GLG_000130
Regione Lazio	LAZ_NAZ_ING_000131	LAZ_NAZ_ARC_000131	LAZ_NAZ_GMT_000131	LAZ_NAZ_GLG_000131
Regione Liguria	LIG_NAZ_ING_000132	LIG_NAZ_ARC_000132	LIG_NAZ_GMT_000132	LIG_NAZ_GLG_000132
Regione Lombardia	LOM_NAZ_ING_000133	LOM_NAZ_ARC_000133	LOM_NAZ_GMT_000133	LOM_NAZ_GLG_000133
Regione Marche	MAR_NAZ_ING_000134	MAR_NAZ_ARC_000134	MAR_NAZ_GMT_000134	MAR_NAZ_GLG_000134
Regione Molise	MOL_NAZ_ING_000135	MOL_NAZ_ARC_000135	MOL_NAZ_GMT_000135	MOL_NAZ_GLG_000135
Regione Piemonte	PIE_NAZ_ING_000136	PIE_NAZ_ARC_000136	PIE_NAZ_GMT_000136	PIE_NAZ_GLG_000136
Regione Puglia	PUG_NAZ_ING_000137	PUG_NAZ_ARC_000137	PUG_NAZ_GMT_000137	PUG_NAZ_GLG_000137
Regione Sardegna	SAR_NAZ_ING_000138	SAR_NAZ_ARC_000138	SAR_NAZ_GMT_000138	SAR_NAZ_GLG_000138
Regione Sicilia	SIC_NAZ_ING_000139	SIC_NAZ_ARC_000139	SIC_NAZ_GMT_000139	SIC_NAZ_GLG_000139
Regione Toscana	TOS_NAZ_ING_000140	TOS_NAZ_ARC_000140	TOS_NAZ_GMT_000140	TOS_NAZ_GLG_000140
Regione Umbria	UMB_NAZ_ING_000141	UMB_NAZ_ARC_000141	UMB_NAZ_GMT_000141	UMB_NAZ_GLG_000141
Regione Valle d'Aosta	VDA_NAZ_ING_000142	VDA_NAZ_ARC_000142	VDA_NAZ_GMT_000142	VDA_NAZ_GLG_000142
Regione Veneto	VEN_NAZ_ING_000143	VEN_NAZ_ARC_000143	VEN_NAZ_GMT_000143	VEN_NAZ_GLG_000143
Provincia di Bolzano	BLZ_NAZ_ING_000144	BLZ_NAZ_ARC_000144	BLZ_NAZ_GMT_000144	BLZ_NAZ_GLG_000144
Provincia di Trento	TRE_NAZ_ING_000145	TRE_NAZ_ARC_000145	TRE_NAZ_GMT_000145	TRE_NAZ_GLG_000145

Per gli iscritti alla sola Sezione regionale di un Elenco regionale, valgono i codici sopra riportati, tranne che la sigla di Sezione nazionale "NAZ" è sostituita dalla sigla di Sezione regionale "REG".

Elenco centrale Dipartimento della Protezione Civile (DPC).

Sezioni nazionali, titolo di ingegnere, architetto, geometra, geologo.

SEZIONE	Ingegnere	Architetto	Geometra	Geologo
Dipartimento Protezione Civile	DPC_DPC_ING_000125	DPC_DPC_ARC_000125	DPC_DPC_GMT_000125	DPC_DPC_GLG_000125
Centri di competenza *	DPC_XXX_ING_000126	DPC_XXX_ARC_000126	DPC_XXX_GMT_000126	DPC_XXX_GLG_000126
Consiglio Nazionale Ingegneri	DPC_CNI_ING_000128	-	-	-
Consiglio Nazionale Architetti PPC	-	DPC_CNA_ARC_000129	-	-
Consiglio Nazionale Geometri	-	-	DPC_CGM_GMT_000130	-
Consiglio Nazionale Geologi	-	-	-	DPC_CGL_GLG_000131
Organizzazioni di Volontariato *	DPC_YYY_ING_000147	DPC_YYY_ARC_000147	DPC_YYY_GMT_000147	DPC_YYY_GLG_000147

* XXX e YYY da definire caso per caso, in riferimento allo specifico Centro di Competenza, ovvero alla specifica Organizzazione di Volontariato

Elenco Vigili del Fuoco

Sezione unica, titolo di ingegnere, architetto, geometra.

ELENCO	Ingegnere	Architetto	Geometra	Geologo
Vigili del Fuoco	VVF_VVF_ING_000125	VVF_VVF_ARC_000125	VVF_VVF_GMT_000125	-----

La creazione di eventuali nuove sigle per Elenchi, Sezioni e titoli di studio qui non ricompresi, viene effettuata dal Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale, su richiesta dei Responsabili degli Elenchi interessati.

Allegato 6

Nota per l'attivazione formale del Nucleo Tecnico Nazionale da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile

<p>MODULARIO P.C.M. - P.C. - 9</p>  <p><i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</p> <p><i>Prot. N.º</i></p> <p><i>Proposta al Togliu del</i></p> <p><i>N.º</i></p>	<p>NTN - Modulo 6</p> <p>Al Responsabile del NUCLEO TECNICO NAZIONALE</p> <p>e p.c.: Direttore Ufficio I Direttore Ufficio II Direttore Ufficio III Direttore Ufficio IV Direttore Ufficio V Direttore Ufficio VI</p> <p>SEDE</p>
<p>OGGETTO: Attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale</p>	
<p>A seguito dell'evento.....del.....che ha interessato la Regione.....si dispone, con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze, l'attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale di cui al DPCM del 8 luglio 2014.</p> <p>Il Responsabile del NTN è autorizzato a porre in essere quanto previsto dal Regolamento di costituzione ed organizzazione di cui al Decreto del CD del</p>	
<p>IL CAPO DEL DIPARTIMENTO</p>	

BIBLIOTECA DI PROTEZIONE CIVILE - 00144

Allegato 7

Nota per la mobilitazione dei tecnici degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale

<p>MODULARO P.C.M. - P.C. - 8</p>		<p>NTN - Modulo 7</p>
<p><i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</p>		
		<p>Al Responsabile dell'Elenco</p>
<p><i>Prot. N.º</i></p> <p><i>Risposta al Foglio del</i></p> <p><i>N.º</i></p>		
<p>OGGETTO: Mobilitazione dei tecnici appartenenti all'Elenco del Nucleo Tecnico Nazionale</p>		
<p>A seguito dell'evento.....del.....che ha interessato la Regione....., considerata la nota del..... prot..... con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha disposto l'attivazione del NTN, si autorizza, a partire dal..... e fino a cessate esigenze, la mobilitazione dei tecnici iscritti nell'Elenco per un complessivo numero di squadre.....</p>		
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">UFFICIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL NUCLEO TECNICO NAZIONALE</p>	

Allegato 8A

Nota per la mobilitazione dei tecnici delle Sezioni degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale

MODULARIO P.C.M. - P.C. - 8		NTN - Modulo 8a
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE		Al Referente della Sezione.....
<i>Prot. N.º</i>		
<i>Risposta al Foglio del</i>		
<i>N.º</i>		
OGGETTO: Mobilitazione dei tecnici appartenenti alle Sezione..... dell'Elenco.....		
A seguito dell'evento.....del.....che ha interessato la Regione....., considerata la nota del.....prot.....con la quale il Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale ha disposto la mobilitazione dei tecnici appartenenti al NTN, si autorizza a partire dal..... e fino a cessate esigenze, la mobilitazione di numerosquadre della Sezione in oggetto.		
IL RESPONSABILE DELL' ELENCO.....		
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE		

Allegato 8B

Nota per la richiesta di mobilitazione dei tecnici delle Sezioni Organizzazioni di volontariato dell'Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile del Nucleo Tecnico Nazionale

MODULARO PCM - P.C. - 8		NTN - Modulo 8b
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE		Al Referente della Funzione Volontariato
<i>Prot. N.º</i> _____ <i>Risposta al Foglio del</i> _____ <i>N.º</i> _____		
OGGETTO: Mobilitazione dei tecnici appartenenti alla Sezione Organizzazione Volontariato.....dell'Elenco Centrale DPC		
A seguito dell'evento.....del.....che ha interessato la Regione....., considerata la nota del.....prot.....con la quale il Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale ha disposto la mobilitazione dei tecnici appartenenti al NTN, si autorizza a partire dal..... e fino a cessate esigenze, la mobilitazione di numero squadre della Sezione in oggetto.		
IL RESPONSABILE DELL'ELENCO CENTRALE DPC		
ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE		

Allegato 9

Nota per la mobilitazione dei tecnici delle Sezioni Organizzazioni di Volontariato dell'Elenco Centrale del Dipartimento della Protezione Civile

<p style="text-align: center;">MODULARIO P.C.M. - P.C. - 9</p>		<p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NTN - Modulo 9</p>
<p style="font-size: 1.2em;"><i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i></p> <p style="font-size: 0.8em;">DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</p>		<p>Sezione Organizzazioni di Volontariato</p> <p>Al Responsabile dell'Organizzazione di Volontariato</p>
<p><i>Prot. N.º</i></p> <p><i>Risposta al Foglio del</i></p> <p><i>N.º</i></p>		
<p>OGGETTO: DPR 194/2001 – Mobilitazione dei tecnici appartenenti al Nucleo Tecnico Nazionale Sezione Organizzazioni di Volontariato</p>		
<p>In riferimento all'evento.....del.....che ha interessato la Regione....., considerata la nota del..... prot..... con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile ha formalizzato l'attivazione del NTN, si autorizza con effetto immediato l'attivazione dei tecnici iscritti nel:</p>		
<ul style="list-style-type: none">• Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile - Sezione Organizzazioni di Volontariato <p>Organizzazioni N° squadre.....</p>		
<p>Alle predette Organizzazioni si assicurano i benefici previsti dal DPR 194/01, articoli 9 e 10, per i volontari impiegati appartenenti a codeste Organizzazioni.</p> <p>L'attivazione decorre dalla data odierna e fino a cessate esigenze, che saranno definite quanto prima, anche sulla base dell'evoluzione delle attività in corso.</p> <p>Per il rilascio degli attestati di partecipazione agli effetti dell'art. 9 e la relativa istruttoria amministrativa delle pratiche di rimborso verranno impartite successive indicazioni operative.</p>		
<p style="font-size: 0.6em; transform: rotate(-90deg);">INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI</p>	<p>IL CAPO DEL DIPARTIMENTO</p>	

Allegato 10A

Nota di trasmissione dei piani d'impiego dei tecnici mobilitati dalle Sezioni degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale

<p>NUCLEO TECNICO NAZIONALE</p> <p>SEZIONE.....</p>	<table border="1" style="margin-left: auto;"><tr><td style="padding: 2px;">NTN_Mod 10a</td></tr></table> <p>Al Responsabile Elenco</p> <p><u>SEDE</u></p>	NTN_Mod 10a
NTN_Mod 10a		
<p>OGGETTO: Conferma Mobilitazione tecnici NTN della Sezione..... Trasmissione disponibilità.</p>		
<p>In riferimento alla nota del..... prot..... con la quale il Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale ha autorizzato la mobilitazione dei tecnici appartenenti all'Elenco..... Sezione....., si trasmettono in allegato i nominativi dei tecnici appartenenti alla Sezione in oggetto completi di codice identificativo, suddivisi in squadre e con indicazione del relativo periodo d'impiego.</p>		
<p>IL REFERENTE DELLA SEZIONE</p>		

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL VALE D'AOSTA

Allegato 10B

Nota di trasmissione dei piani d'impiego dei tecnici mobilitati dalla Sezioni Organizzazioni di volontariato degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale

<p>NUCLEO TECNICO NAZIONALE</p> <p>SEZIONE... ..</p> <p>Al Responsabile Funzione Volontariato</p> <p>OGGETTO: Conferma Mobilitazione tecnici NTN della Sezione Organizzazione Volontariato..... Trasmissione disponibilità.</p> <p>In riferimento alla nota del..... prot..... con la quale il Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale ha autorizzato la mobilitazione dei tecnici appartenenti all'Elenco Centrale DPC-Sezione....., si trasmettono in allegato i nominativi dei tecnici appartenenti alla Sezione in oggetto completi di codice identificativo, suddivisi in squadre e con indicazione del relativo periodo d'impiego.</p> <p style="text-align: right;">IL REFERENTE DELLA SEZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO</p>	<p>NTN_Mod 10b</p>
---	---------------------------

UNITED POLARIS S.p.A. - Via S. Felice 10 - 00187 Roma - Tel. 06/47811111 - Fax 06/47811112

Allegato 11

Modulo di accreditamento e dichiarazione periodo di operatività del tecnico


PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Al Centro di Coordinamento _____

Accreditamento tecnico e dichiarazione periodo di operatività

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI (*informazioni obbligatorie)

Nome* _____
Cognome* _____
Luogo di nascita* _____ Data di nascita:* _____
Codice Fiscale* _____
Indirizzo* _____ CAP.* _____
Telefono cellulare 1* _____ Telefono cellulare 2 _____
Telefono fisso 1* _____ Telefono fisso 2 _____
E-mail* _____
Codice Identificativo di iscrizione al NTN*

ALTRI DATI (da compilare se non è stato indicato il Codice Identificativo di iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale)

Titolo di studio* _____
Dipendente di Pubblica Amministrazione*
 SÌ Amministrazione di appartenenza _____
 Iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale
Ordine/Collegio di appartenenza: _____
N. iscrizione Ordine/Collegio di appartenenza: _____
 NO se è stata barrata la casella NO scegliere una delle opzioni seguenti:
 Iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale
Ordine/Collegio di appartenenza: _____
N. iscrizione Ordine/Collegio di appartenenza: _____

PERIODO DI OPERATIVITÀ ED ASSICURAZIONE*

Giorni di operatività:
Data di arrivo* / / Data di partenza* / /

Assicurazione* *barrare obbligatoriamente una delle due opzioni seguenti*
 Richiedo di essere assicurato contro infortuni
 Non richiedo di essere assicurato contro infortuni in quanto già in possesso di tale assicurazione.

Data, _____ Firma, _____

Il/La sottoscritto/a _____
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra esposto
corrisponde a verità.
Il/La sottoscritto/a autorizza l'uso dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

Data, _____ Firma, _____

Allegato 12

Attestato di partecipazione per attività in emergenza

 <p>PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile</p>	 <p>NUCLEO TECNICO NAZIONALE</p>
<p>Su richiesta dell'interessato si attesta che _____ dal __/__/__ al __/__/__ ha partecipato alle attività di rilievo del danno e dell'agibilità a seguito dell'evento sismico del __/__/__ che ha interessato le province di _____ _____</p>	
<p>Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.</p>	
<p>_____, __/__/__</p>	
<p>Il Responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale</p>	
<p>_____</p>	
<p>_____</p>	
<p>protezionecivile.gov.it</p>	

Allegato 13

Identità visiva sull'abbigliamento e sui dispositivi di protezione individuale

Modalità affiancamento loghi



Allegato 16

Modulo Oneri Finanziari – Dichiarazione di esonero per utilizzo auto propria

DICHIARAZIONE DI ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE DA RESPONSABILITA'

*In riferimento all'incarico di missione
in svolgimento a
lo scrivente in servizio
presso chiede di
essere autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio per il viaggio da Roma ove risiede,
a per i giorni*

*L'utilizzazione del mezzo proprio risulta più conveniente per l'Amministrazione sia perché consente
allo scrivente di rispettare i previsti orari dei lavori, non compatibili con gli orari ferroviari e con i
propri impegni di lavoro, sia perché consente all'istante di spostarsi rapidamente.*

*Lo scrivente dichiara di esonerare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il predetto
viaggio di trasferimento da a e viceversa.*

*Allega il prospetto dimostrativo (all.2a) del minor costo dell'uso del mezzo proprio rispetto alla
ordinaria
missione di servizio con mezzo ferroviario e pernottamento in albergo.*

*Con osservanza.
Firma del dichiarante*

Roma,

.....

Allegato 17

Modulistica Assicurazione



**MODELLO DI DENUNCIA DI SINISTRO SU POLIZZA
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Dati anagrafici dell'Assicurato/Infortunato	
Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	
Residenza	
Recapito telefonico dell'Assicurato/Infortunato	
Associazione e/o Ente di appartenenza	
Recapito telefonico dell'Associazione e/o Ente di appartenenza	
Dati Infortunio	
Data Infortunio	
Luogo Infortunio	
Breve descrizione dell'accadimento	
Documentazione allegata* <small>(si ricorda di allegare comunque il primo referto medico rilasciato)</small>	

Data Firma dell'infortunato

Si autorizza l'uso dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy

Data Firma

*documenti da allegare: refertazione medico/ospedaliera